SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. **3.**

Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2006, n. **309.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni . . . . Pag. 8

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Consiglio di Stato

DECRETO 28 dicembre 2006.

Differimento al 1° luglio 2007 dell'entrata in vigore del regolamento 15 febbraio 2005, concernente l'organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa. Pag. 11

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Fagnano Castello e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Gaeta e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 13

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile, dirette a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma. (Ordinanza n. 3560). Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 gennaio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, sesta e settima tranche, indicizzati all'inflazione europea . . . . Pag. 15

DECRETO 26 gennaio 2007.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di varie marche di sigarette - inserimento di una fascia di prezzo. . . . Pag. 17

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della società «Floramiata», unità di Piancastagnaio. (Decreto n. 39739) . . . . Pag. 20

DECRETO 27 dicembre 2006.

Ripartizione delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Annualità 2006 . . . Pag. 21

DECRETO 19 gennaio 2007.

Determinazione, per l'anno 2007, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 . . . . Pag. 24

Ministero della salute

DECRETO 23 gennaio 2007.

Criteri per la trasmissione da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici delle informazioni, relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006 . . . . Pag. 30

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 dicembre 2006.

Nomina del dott. Virgilio Sallorenzo a commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Vercelli . . . . Pag. 35

Ministero delle infrastrutture

DECRETO 10 novembre 2006.

Modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale . . . . Pag. 36

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 dicembre 2006.

Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, obbligo di comunicazione al Mipaaf delle variazioni della propria struttura e documentazione di sistema . . . . Pag. 42

Ministero dei trasporti

DECRETO 19 gennaio 2007.

Determinazione del costo complessivo per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta da corrispondere all'«ENAV S.p.a.», per l'anno 2005 . . . . Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2007.

Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti . Pag. 46

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano. Pag. 48

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lecco. Pag. 49

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como. Pag. 49

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia Pag. 49

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari. Pag. 50

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . . . Pag. 50

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Padana Assicurazioni S.p.a., in S. Donato Milanese ad Eni Insurance Limited in Dublino . . . . Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Nomina del commissario per la gestione del dissesto del comune di Moschiano . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di N. S. della Neve, in Pignone . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Miglianico. Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria della Pietà, in Latronico . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Moliterno . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Lauria. . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della S. Maria del Suffragio detta Purgatorio, in Lauria. Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. della Consolazione, in Rotonda . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. Annunziata e S. Antonio di Padova, in Rotonda. Pag. 58

Assunzione della nuova denominazione dell'ente Arciconfraternita dei Bianchi, in Lucera . . . . Pag. 58

Ministero della salute: Individuazione di tipologie di dispositivi medici ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e conseguenti adempimenti delle regioni . . . . Pag. 58

Banca d'Italia: Emissione e offerta di strumenti finanziari. (Provvedimento n. 53775 del 16 gennaio 2007) . . Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecasolv». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Semerial». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amphocil» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parlodel». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cibacen». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duolaxan» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Dompè» . . . . Pag. 60

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23/L

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 28 novembre 2006, n. **308.**

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

07G0006

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2007 concernenti l'anno 2006, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.

07A00745

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. **3.**

Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, concernente lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della solidarietà sociale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera *b)* e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13

della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere *d)* ed *e)* del comma 3.

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

a) se è stato acquisito fraudolentemente;

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;

d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*;

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.»;

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*

Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-*bis*, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio del-

l'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9,» sono soppresse.

2. Agli stranieri già titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.

4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede per l'anno 2006 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della sollecita adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma , n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Gli uffici competenti provvedono all'applicazione del presente decreto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Norma finale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di

attuazione ed integrazione del presente decreto, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2003/109/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 16 del 23 gennaio 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B.*

2. *(Omissis).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 19, supplemento ordinario.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 30, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 30 *(Permesso di soggiorno per motivi familiari).* — 1.-3. *(Omissis).*

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea è rilasciata una carta di soggiorno.

5.-6. *(Omissis).*

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.».

«Art. 5 *(Fondo di rotazione).* — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

— Si riporta il testo degli articoli 11-*ter*, comma 7 e 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

«Art. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

Note all'art. 4:

— L'art. 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

07G0010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2006, n. **309.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 4 settembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3640/2006, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2006;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente: «*f-bis)* Segreteria tecnica.».

Art. 2.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, la parola: «novantadue» è sostituita dalla seguente: «novantasei».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.*

Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica è composta, nell'ambito delle unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni.

2. La Segreteria tecnica è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.».

Art. 4.

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo le parole: «controllo interno» sono inserite le seguenti: «e del Capo della Segreteria tecnica».

Art. 5.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, alla lettera *b)*, dopo le parole: «Vice Capo di Gabinetto», sono inserite le seguenti: «, per il Capo della Segreteria tecnica».

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica è compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 32-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2001, n. 153.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— L'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258 si veda nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2004, n. 76.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2004, n. 167.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 2 *(Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:

a) Ufficio di Gabinetto;

b) Ufficio legislativo;

c) Servizio del controllo interno;

d) Ufficio stampa;

e) Segreteria del Ministro;

f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

f-bis) Segreteria tecnica.

2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. La segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 9 *(Segreteria del Sottosegretario di Stato)*. — 1. La segreteria del Sottosegretario di Stato ha esclusive competenze di supporto all'organo politico e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.

2. La segreteria è costituita dal Capo della segreteria e da un numero di unità non superiore a otto non ricomprese nel contingente complessivo di novantasei unità di cui all'art. 8, comma 1, scelte fra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Il Capo della segreteria ed una delle altre unità possono essere scelti dai Sottosegretari anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, si veda nota al titolo.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 8 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad esclusione di quello di cui all'art. 5, comma 7, è stabilito complessivamente in novantasei unità. Nei limiti di tale contingente il Ministro, con proprio provvedimento individua i dipendenti da assegnare agli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, nonché collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti o consulenti per particolari professionalità o specializzazioni non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il cui numero non può superare il 20% del contingente sopraindicato; la durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del responsabile politico titolare del potere di nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

2. Nell'àmbito del contingente di cui al comma 1, è individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa, dall'organo di direzione del servizio di controllo interno *e del Capo della Segreteria tecnica* sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

07G0009

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 28 dicembre 2006.

Differimento al 1° luglio 2007 dell'entrata in vigore del regolamento 15 febbraio 2005, concernente l'organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 2006;

Vista la deliberazione del 15 dicembre 2006 con la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha preso atto dell'esistenza di persistenti ostacoli di carattere applicativo che hanno impedito fino ad oggi l'effettiva applicazione del nuovo regolamento di organizzazione e ha disposto il differimento dell'entrata in vigore al 1° luglio 2007;

Dichiara:

il differimento al 1° luglio 2007 dell'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del 15 febbraio 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il presidente: SCHINAIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 120

07A00783

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gioacchino Ferrer è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri nel corso della seduta consiliare del 29 novembre 2006 con atto contestuale in pari data acquisito al protocollo dell'ente, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31814/ Area II/EE.LL. del 30 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gioacchino Ferrer.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Fagnano Castello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Fagnano Castello (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Lorenzo Avolio;

Considerato che, in data 30 ottobre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fagnano Castello (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Tenuta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettant al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fagnano Castello (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lorenzo Avolio.

Il citato amministratore, in data 30 ottobre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 52115/2006 AREA 2^ EE.LL. del 22 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fagnano Castello (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Tenuta.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Gaeta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gaeta (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gaeta (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Frattasi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gaeta (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 novembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 37725/S.E.L. Gaeta Area II del 21 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gaeta (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Frattasi.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00608

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile, dirette a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma. (Ordinanza n. 3560).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma»;

Vista la nota del 27 dicembre 2006 del presidente della regione Lazio con la quale si chiede di apportare alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006;

Ritenuto necessario regolamentare compiutamente, anche mediante successive ordinanze di protezione civile, gli interventi da affidare al commissario delegato finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Lazio è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi, di uno o più soggetti attuatori, provvede all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione.

3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresì della collaborazione delle strutture regionali, nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli, ad eccezione di quelli in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed in materia sanitaria.

4. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il Presidente: PRODI

07A00693

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, sesta e settima tranche, indicizzati all'inflazione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autonzzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante dispo-

sizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2007 anunonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.433 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 21 luglio e 23 ottobre 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto del 21 luglio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6 - ultimo comma del decreto 21 giugno 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 luglio 2006, entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 21 luglio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i «decennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A00781

DECRETO 26 gennaio 2007.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di varie marche di sigarette - inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalla società «Philip Morris Italia S.r.l.»;

Considerato che occorre inserire nella tabella *A*, allegata al citato decreto direttoriale 27 settembre 2006, un prezzo per kg convenzionale espressamente richiesto dalla società «Philip Morris Italia S.r.l.»;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006 è inserito il seguente prezzo per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA A
SIGARETTE

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
32,37	20,75	34,58	119,80	207,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BASIC KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BOND STREET BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BOND STREET RED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BOND STREET SILVER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
DIANA AZZURRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DIANA AZZURRA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DIANA BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
DIANA OCRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
DIANA ROSSA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DIANA SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
L&M BLUE LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
L&M KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
L&M RED LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
L&M SILVER LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MARLBORO 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	202,50	207,50	4,15
MARLBORO 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	202,50	207,50	4,15
MARLBORO BLEND 29	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MARLBORO BLEND 29	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
MARLBORO GOLD 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	202,50	207,50	4,15
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
MARLBORO GOLD KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
MARLBORO KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
MARLBORO MENTHOL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MERIT BIANCA SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MERIT BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	197,50	202,50	4,05
MERIT BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MERIT EVOLUTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MERIT GIALLA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	197,50	202,50	4,05
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MERIT UNO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MURATTI&CO BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
MURATTI&CO BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MURATTI&CO RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
MURATTI&CO RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
PARLIAMENT 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	197,50	202,50	4,05
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PHILIP MORRIS ONE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PHILIP MORRIS SIGNATURE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PHILIP MORRIS UL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 131

07A00847

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della società «Floramiata», unità di Piancastagnaio. (Decreto n. 39739).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza del Sottosegretario on.le Rosa Rinaldi in data 27 giugno 2006, con il quale è stato concordato, ai sensi del sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n 266, il ricorso al trattamtnto straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Floramiata S.p.a., per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista la nota integrativa al predetto verbale di accordo, datata 4 luglio 2006, con la quale le parti chiariscono che il numero complessivo dei lavoratori interessati è pari a settantasette unità, cinque delle quali sono sospese dal lavoro senza rotazione e due sono sospese a rotazione, ma corrispondono ad un numero massimo di sessanta unità lavorative che ruoteranno mensilmente;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista l'istanza, presentata dalla Floramiata S.p.a., nella quale la società precisa che il numero massimo raggiungibile del personale posto in CIGS è pari a quarantasette unità sospese a zero ore con rotazione e quattro sospese a zero ore senza rotazione, per un totale di cinquantuno lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2006, in favore di un numero massimo di cinquantuno unità lavorative, come indicato dalla società;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza del Sottosegretario on.le Rosa Rinaldi in data 27 giugno 2006, in favore di un numero massimo di cinquantuno dipendenti della società Floramiata unità di Piancastagnaio (Siena).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 561.228,99.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con l'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 561.228,99 graverà sul capitolo 7202 U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 316

07A00568

DECRETO 27 dicembre 2006.

Ripartizione delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Annualità 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la legge n. 30 del 14 febbraio 2003, «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971, «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il decreto ministeriale n. 122/cont./I/06 del 22 dicembre 2006, recante approvazione della IV variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993;

Visto il parere favorevole della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca del 20 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 122/cont./I/06 del 22 dicembre 2006 si dispone la destinazione di € 100.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2005, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2006, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

Regioni	Ripartizione *(a)*	Ripartizione *(b)*	Totale complessivo
Piemonte	6.361.074,70	10.189.127,58	16.550.202,28
Valle d'Aosta	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Lombardia	14.084.750,60	900.354,19	14.985.104,79
Provincia autonoma di Bolzano	683.853,38	1.197.368,60	1.881.221,98
Provincia autonoma di Trento	1.147.838,48	33.613,05	1.181.451,53
Veneto	9.591.752,31	675.759,49	10.267.511,80
Friuli-Venezia Giulia	1.766.035,37	4.461.789,06	6.227.824,43
Liguria	2.549.253,77	46.109,75	2.595.363,52
Emilia-Romagna	7.676.669,41	1.159.800,81	8.836.470,22
Toscana	6.442.669,98	249.314,92	6.691.984,90
Umbria	1.998.509,13	5.839,93	2.004.349,06
Marche	3.544.007,21	673.000,58	4.217.007,79
Lazio	5.936.150,17	0,00	5.936.150,17
Abruzzo	1.992.171,18	36.858,20	2.029.029,38
Molise	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Campania	2.879.261,59	35.980,96	2.915.242,55
Puglia	5.136.488,31	18.740,74	5.155.229,05
Basilicata	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Calabria	975.528,32	DNP	975.528,32
Sicilia	4.115.526,25	962,71	4.116.488,96
Sardegna	1.880.059,84	5.779,43	1.885.839,27
Totale . . .	78.761.600,00	19.690.400,00	100.000.000,00

(a) Quota ripartita sulla base dei dati I.N.P.S. sugli apprendisti occupati.
(b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati * apprendisti formati.
DNP = dati non pervenuti.

I dati utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente tabella:

Regioni	Apprendisti occupati *(a)*	Apprendisti formati *(b)*
Piemonte	45.164	36.068
Valle d'Aosta	Sotto soglia	Sotto soglia
Lombardia	100.003	15.954
Provincia autonoma di Bolzano	4.855	4.054
Provincia autonoma di Trento	8.150	880
Veneto	68.102	11.406
Friuli-Venezia Giulia	12.539	12.576
Liguria	18.100	1.536
Emilia-Romagna	54.505	13.368
Toscana	45.743	5.678
Umbria	14.190	484
Marche	25.163	6.919
Lazio	42.147	0
Abruzzo	14.145	1.214

Regioni	Apprendisti occupati *(a)*	Apprendisti formati *(b)*
Molise	Sotto soglia	Sotto soglia
Campania	20.443	1.442
Puglia	36.469	1.390
Basilicata	Sotto soglia	Sotto soglia
Calabria	6.926	DNP
Sicilia	29.221	282
Sardegna	13.349	467

(c) Dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-dicembre 2005).
(d) Dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2006.
DNP = dati non pervenuti.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 — IV nota di variazione.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome.

4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate - con atti amministrativi giuridicamente vincolanti - dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1, comma 2 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.

Roma, 27 dicembre 2006

Il direttore generale: MARINCIONI

07A00609

DECRETO 19 gennaio 2007.

Determinazione, per l'anno 2007, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze.

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2006, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2007 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 15 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2007 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2007, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2007
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2007

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA		RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1630,19	1630,19
		II	Da	1630,20	
			a	1701,97	1701,97
		III	Da	1701,98	
			a	1773,75	1773,75
		IV	Da	1773,76	
				in poi	1917,29
	Impiegati	I	Fino a	1917,29	1917,29
		II	Da	1917,30	
			a	2278,52	2278,52
		III	Da	2278,53	
			a	2639,76	2639,76
		IV	Da	2639,77	
			a	3139,05	3139,05
		V	Da	3139,06	
				in poi	3362,22
Industria edile	Operai	Operai			1630,20
		Operai specializzati			1792,48
		Operai 4° liv.			1917,29
	Impiegati	Impiegati d'ordine			1917,29
		Impiegati di concetto			2207,34
		Impiegati direttivi di VI° liv.			2731,80
		Impiegati direttivi di VII° livello			3139,05
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1630,19	1630,19
		II	Da	1630,20	
			a	1701,97	1701,97
		III	Da	1701,98	
			a	1773,75	1773,75
		IV	Da	1773,76	
				in poi	1917,29
	Impiegati	I	Fino a	1917,29	1917,29
		II	Da	1917,30	
			a	2278,52	2278,52
		III	Da	2278,53	
			a	2639,76	2639,76
		IV	Da	2639,77	
			a	3139,05	3139,05
		V	Da	3139,06	
				in poi	3362,22

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2007

SETTORE	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello	III livello	II livello	I livello			
	2883,50	2663.65	2389,48	2115,32	2039,79		
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari		
	2660,76	2420,43	2253,50	2068,82	1893,61		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello)	Impiegati di concetto (II e III livello)	Personale d'ordine (IV livello)	Altro personale (V livello)	Altro personale (VI livello)		
	2078,90	1951,62	1734,37	1675,18	1250,16		
		1828,49					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)		
	2896,94	2647,72	2482,58	2068,23	1987,13		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati	
	1417,68	1305,81	1208,74	1151,32	1314,09	1259,64	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello)	Figure professionali intermedie (VI livello A e B)	Assistenti attività professionali e capi squadra (V	Maestranze qualificate (III e IV livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)	Operai generici	Generici cinematografici
	3592,47	3025,39	2699,83	2566,05	2107,90	1942,14	1849,81
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai	
	2046,33	1837,96	1671,63	1511,81	1629,60	1430,11	
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersicorei	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			
	1942,14	1467,41	1740,90	1447,89			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai				
	1931,49	1653,88	1525,43				

QUADRI VALORI 2007

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 3362,22	3362,22
	II	Da 3362,23 a 3882,53	3882,53
	III	Da 3882,54 a 4402,83	4402,83
	IV	Da 4402,84 a 4999,51	4999,51
	V	Da 4999,52 a 5596,16	5596,16
	VI	Da 5596,17 in poi	6557,14
Industria edile	I	Fino a 3362,22	3362,22
	II	Da 3362,23 a 3602,25	3602,25
	III	Da 3602,26 a 3842,27	3842,27
	IV	Da 3842,28 a 4122,56	4122,56
	V	Da 4122,57 a in poi	4402,84
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 3362,22	3362,22
	II	Da 3362,23 a 3882,53	3882,53
	III	Da 3882,54 a 4402,83	4402,83
	IV	Da 4402,84 a 4999,51	4999,51
	V	Da 4999,52 a 5596,16	5596,16
	VI	Da 5596,17 in poi	6557,12
Credito	I livello	2721,45	
	II livello	2894,01	
	III livello	3268,84	
	IV livello	3896,74	
Agricoltura	Unica		1504,11
Assicurazioni	I	Fino a 2785,07	2785,07
	II	Da 2785,08 a 3072,75	3072,75
	III	Da 3072,76	3362,21
Commercio	I	Fino a 2022,07	2022,07
	II	Da 2022,08 a 2555,40	2555,40
	III	Da 2555,41 in poi	3067,41
Trasporto aereo	I	Fino a 3474,67	3474,67
	II	Da 3474,68 a 3971,31	3971,31
	III	Da 3971,32 in poi	4550,22

DIRIGENTI - VALORI 2007

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	4999,51	4999,51
	II	Da	4999,52	6557,12
		a	6557,12	
	III	Da	6557,13	7518,08
		a	7518,08	
	IV	Da	7518,09	8114,75
		a	8114,75	
	V	Da	8114,76	8479,03
		a	8479,03	
	VI	Da	8479,04	8711,41
		a	8711,41	
	VII	Da	8711,42	9439,99
		a	9439,99	
	VIII	Da	9440,00	13283,78
		in poi		
Industria edile	I	Fino a	4999,51	4999,51
	II	Da	4999,52	5919,99
		a	5919,99	
	III	Da	5920,00	6840,47
		a	6840,47	
	IV	Da	6840,48	7760,95
		a	7760,95	
	V	Da	7760,96	8681,43
		a	8681,43	
	VI	Da	8681,44	9601,91
		a	9601,91	
	VII	Da	9601,92	10522,39
		a	10522,39	
	VIII	Da	10522,40	11442,87
		a	11442,87	
	IX	Da	11442,88	12363,35
		a	12363,35	
	X	Da	12363,36	13283,78
		in poi		
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	4999,51	4999,51
	II	Da	4999,52	6557,12
		a	6557,12	
	III	Da	6557,13	7518,08
		a	7518,08	
	IV	Da	7518,09	8114,75
		a	8114,75	
	V	Da	8114,76	8479,03
		a	8479,03	
	VI	Da	8479,04	8711,41
		a	8711,41	
	VII	Da	8711,42	9439,98
		a	9439,98	
	VIII	Da	9440,00	13283,78
		in poi		

DIRIGENTI - VALORI 2007

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a	5001,49	5001,49
	II	Da	5001,50	5461,79
		a	5461,79	
	III	Da	5461,80	5918,81
		a	5918,81	
	IV	Da	5918,82	6382,39
		a	6382,39	
	V	Da	6382,40	7248,34
		a	7248,34	
	VI	Da	7248,35	8114,32
		a	8114,32	
	VII	Da	8114,33	9332,28
		a	9332,28	
	VIII	Oltre	9332,29	10868,85
Agricoltura	Unica			2606,88
Assicura zioni	I	Fino a	4917,81	4917,81
	II	Da	4917,82	6588,27
		a	6588,27	
	III	Da	6588,28	7867,45
		a	7867,45	
	IV	Da	7867,46	9048,37
		a	9048,37	
	V	Da	9048,38	10621,73
			in poi	
Commercio	I	Fino a	4674,55	4674,55
	II	Da	4674,56	6041,32
		a	6041,32	
	III	Da	6041,33	7384,42
		a	7384,42	
	IV	Da	7384,43	8727,54
			in poi	
Trasporto aereo	I	Fino a	5168,79	5168,79
	II	Da	5168,80	6778,87
		a	6778,87	
	III	Da	6778,88	8812,18
		a	8812,18	
	IV	Da	8812,19	11014,80
		a	11014,80	
	V	Da	11014,81	13132,74
			in poi	

GIORNALISTI - VALORI 2007

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a	2718,77	2718,77
	II	Da	2718,78	4431,83
		a	4431,83	
	III	Da	4431,84	5238,06
		a	5238,06	
	IV	Da	5238,07	6144,31
		a	6144,31	
	V	Da	6144,32	7206,25
			in poi	

07A00778

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2007.

Criteri per la trasmissione da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici delle informazioni, relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 796, lettera *v)*;

Visto quanto deliberato dalla Commissione unica sui dispositivi medici e dall'Agenzia sanitaria per i servizi regionali nella seduta dell'11 gennaio 2007 in relazione al predetto articolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono entro il 15 marzo 2007 alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, p.le dell'Industria, 20 - 00144 Roma, i dati di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. Per ciascuna delle categorie riportate nell'elenco allegato, riprodotto anche sul portale del Ministero della salute, devono essere comunicati i prezzi unitari minino e massimo al quale i dispositivi sono stati forniti alle aziende sanitarie, separatamente per gli anni 2005 e 2006. Per le stesse categorie e per ciascun anno, dovrà essere fornito il prezzo medio, ponderato per il numero di forniture effettuate a ciascun prezzo, secondo la seguente formula:

$$\frac{[\text{n. forniture. prezzo } x] + [\text{n. forniture. prezzo } x_1] + \ldots.[\text{n. forniture. prezzo } x_n]}{\text{n. forniture tot.}}$$

2. I dati richiesti vengono forniti in formato cartaceo ed in formato elettronico (file con estensione .xls), questi su supporto rigido (CDROM o DVD).

3. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono, unitamente alla comunicazione, un elenco dettagliato dei modelli prodotti o commercializzati appartenenti a ciascuna delle categorie indicate in allegato.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

Tipologie di dispositivi medici per il cui acquisto la corrispondente spesa supera il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale:

siringhe monouso a perdita di resistenza

siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a due pezzi con ago

siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a due pezzi senza ago

siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago

siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi con ago

siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago

siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono catetere

siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso

siringhe da infusione ed irrigazione monouso con sistema di sicurezza

siringhe per iniettore

siringhe monouso - altre

siringhe da infusione pluriuso

siringhe da irrigazione pluriuso

siringhe per tubofiala pluriuso

siringhe pluriuso, altre

siringhe, altre

sistemi elastomerici

sacche per prelievo di sangue autologo da donatore

sacche per il trasferimento di sangue

sacche per la raccolta, purificazione, criopreservazione del sangue midollare

sacche per la raccolta, purificazione, criopreservazione del sangue placentare

sacche per sangue, altre

disinfettante per DM - iodopovidone soluzione acquosa

disinfettante per DM - iodopovidone soluzione idroalcoolica

disinfettante per DM - iodopovidone con detergenti

disinfettante per DM - iodopovidone in associazione, altri

disinfettanti per DM - iododerivati, altri

filtri dedicati prevalentemente all'emodialisi convenzionale:

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione < 18 ml/h/mmhg in materiale cellulosico

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione < 18 ml/h/mmhg in materiale cellulosico modificato

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione < 18 ml/h/mmhg in materiale sintetico

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione < 18 ml/h/mmhg, altri

filtri dedicati prevalentemente all'emodialisi ad alta efficienza:

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione di 18 - 35 ml/h/mmhg in materiale cellulosico

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione di 18 - 35 ml/h/mmhg in materiale cellulosico modificato

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione di 18 - 35 ml/h/mmhg in materiale sintetico

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione di 18 - 35 ml/h/mmhg - altri

filtri dedicati prevalentemente all'emodiafiltrazione e/o emofiltrazione:

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione > 35 ml/h/mmhg in materiale cellulosico

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione > 35 ml/h/mmhg in materiale cellulosico modificato

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione < 35 ml/h/mmhg in materiale sintetico

filtri con coefficiente di ultrafiltrazione > 35 ml/h/mmhg - altri

filtri per emodiafiltrazione particolare e altri trattamenti particolari

filtri di carbone per emoperfusione

filtri di resine per emoperfusione

filtri per emoperfusione, altri

filtri per immunoassorbimento

colonne per immunoassorbimento

filtri per assorbimento di endotossine

colonne per assorbimento di endotossine

filtri per dialisi, altri

sistemi per lavanda gastrica

sonde per lavaggio gastro-intestinale, altre

sonde naso-gastro-intestinali

sonde naso-gastriche

sonde naso-duodeno-digiunali

sonde e kit per gastrostomia

sonde e kit per digiunostomia

sonde per alimentazione ed aspirazione gastro-intestinale, altre

sonde rettali

sonde per evacuazione, altre

set per legatura delle emorroidi

dispositivi per scleroterapia delle emorroidi

dispositivi per emostasi gastro-intestinale, altri

sistemi di bendaggio gastrico

dispositivi per il trattamento chirurgico dell'obesità, altri

sonde per duodenografia

sonde per diagnostica gastro-duodenale, altre

sonde per colangiografia a cielo aperto

sonde per diagnostica biliare e pancreatica, altre

anoscopi

rettoscopi rigidi

sonde a palloncino per clisma opaco

sonde per insufflazione colo-rettale

dispositivi per diagnostica colo-rettale, altri

sonde gastro-intestinali, altre

suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montato

suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montato per videochirurgia

suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poligliconato montato

suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montati

suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati non montati

suture riassorbibili sintetiche monofilamento, altre

suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico montato

suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico montato per videochirurgia

suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico non montato

suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montato

suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montato per videochirurgia

suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montato

suture riassorbibili sintetiche plurifilamento - altre

suture riassorbibili naturali ritorte in catgut montato

suture riassorbibili naturali ritorte in catgut non montato

suture riassorbibili naturali ritorte in catgut cromico montato

suture riassorbibili naturali ritorte in catgut cromico non montato

suture non riassorbibili sintetiche in poliammide monofilamento montato

suture non riassorbibili sintetiche in poliammide monofilamento non montato

suture non riassorbibili sintetiche in poliestere e derivati monofilamento montati

suture non riassorbibili sintetiche in polieterepoliuretanico montato

suture non riassorbibili sintetiche in polipropilene montato

suture non riassorbibili sintetiche in polipropilene montato per videochirurgia

suture non riassorbibili sintetiche in politetrafluoruro di etilene montato

suture non riassorbibili sintetiche in politetrafluoruro di etilene non montato

suture non riassorbibili sintetiche in polivinilidenfluoruro e derivati montati

suture non riassorbibili sintetiche monofilamento, altre

suture non riassorbibili sintetiche in poliammide plurifilamento montato

suture non riassorbibili sintetiche in poliammide plurifilamento non montato

suture non riassorbibili sintetiche in poliestere plurifilamento montato

suture non riassorbibili sintetiche in poliestere plurifilamento montato per videochirurgia

suture non riassorbibili sintetiche in poliestere plurifilamento non montato

suture non riassorbibili sintetiche plurifilamento, altre

suture non riassorbibili naturali in acciaio monofilamento montato

suture non riassorbibili naturali in acciaio monofilamento non montato

suture non riassorbibili naturali monofilamento, altre

suture non riassorbibili naturali in acciaio plurifilamento montato

suture non riassorbibili naturali in acciaio plurifilamento non montato

suture non riassorbibili naturali in lino montato

suture non riassorbibili naturali in lino non montato

suture non riassorbibili naturali in seta montata

suture non riassorbibili naturali in seta non montata

suture non riassorbibili naturali plurifilamento, altre

suture chirurgiche, altre

suturatrici lineari rette monopaziente con lama per chirurgia aperta

suturatrici lineari rette monopaziente senza lama per chirurgia aperta

suturatrici lineari rette pluriuso (in acciaio) con lama per chirurgia aperta

suturatrici lineari rette pluriuso (in acciaio) senza lama per chirurgia aperta

suturatrici lineari articolate monouso senza lama per chirurgia aperta

suturatrici lineari articolate monopaziente con lama per chirurgia aperta

caricatori per suturatrici lineari con lama per chirurgia aperta

caricatori per suturatrici lineari senza lama per chirurgia aperta

caricatori per suturatrici pluriuso lineari con lama per chirurgia aperta
caricatori per suturatrici pluriuso lineari senza lama per chirurgia aperta
suturatrici circolari rette monouso per chirurgia aperta
suturatrici circolari rette pluriuso per chirurgia aperta
suturatrici circolari curve monouso per chirurgia aperta
suturatrici per borsa di tabacco
caricatori per suturatrici pluriuso circolari per chirurgia aperta
suturatrici lineari rette monopaziente con lama per toracoscopia
suturatrici lineari rette monopaziente con lama per laparoscopia
suturatrici lineari rette monopaziente senza lama per toracoscopia
suturatrici lineari rette monopaziente senza lama per laparoscopia
suturatrici lineari articolate monopaziente con lama per toracoscopia
suturatrici lineari articolate monopaziente con lama per laparoscopia
suturatrici lineari articolate monopaziente senza lama per toracoscopia
suturatrici lineari articolate monopaziente senza lama per laparoscopia
caricatori per suturatrici lineari per videochirurgia
suturatrici lineari per videochirurgia - altre
suturatrici circolari curve monouso per videochirurgia
suturatrici circolari per videochirurgia - altre
applicatori di agraphes

pace maker monocamerali (sc)
pace maker monocamerali con sensore (sr)
pace maker monocatetere vdd
pace maker monocatetere vddr con sensore
pace maker bicamerali (dc)
pace maker bicamerali con sensore (dr)
pace maker tricamerali per resincronizzazione cardiaca (tr)
pace maker, altri

defibrillatori impiantabili monocamerali con sensore
defibrillatori impiantabili bicamerali con sensore
defibrillatori impiantabili tricamerali con sensore
defibrillatori impiantabili, altri

cateteri per angiografia cardiaca diagnostica
cateteri per ultrasonografia intracardiaca e intracoronarica
cateteri per angiografia cardiaca diagnostica, altri
cateteri dilatatori a pallone per ptca
cateteri dilatatori per impianto di stent coronarici
cateteri guida per angiografia cardiaca
cateteri per infusione e somministrazione di farmaci intracardiaci e intracoronarici
sistemi per aterectomia coronarica direzionale
sistemi per aterectomia coronarica rotazionale
sistemi per trombectomia e tromboaspirazione cardiaca manuale
sistemi per trombectomia e tromboaspirazione cardiaca motorizzata
dispositivi per angiografia coronarica interventistica, altri
dispositivi per angiografia cardiaca, altri

stent coronarici nudi (bms)
stent coronarici rivestiti
stent coronarici a cessione di farmaco (des)
stent coronarici riassorbibili
protesi vascolari in pericardio rette
protesi vascolari in pericardio biforcate
protesi vascolari omologhe rette
protesi vascolari omologhe biforcate
protesi vascolari biologiche, altre
protesi vascolari rette ln dacron maglia
protesi vascolari rette in dacron tessuto
protesi vascolari multiforcate in dacron maglia (arco aortico, anche collaterali multipli, e toracoaddominali)
protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto
protesi vascolari rette in ptfe semplici
protesi vascolari rette in ptfe rinforzate
protesi vascolari biforcate in ptfe semplici
protesi vascolari biforcate in ptfe rinforzate
protesi vascolari sintetiche, altre
patch vascolari in pericardio
patch vascolari biologici, altri
patch vascolari in dacron
patch vascolari in ptfe
patch vascolari sintetici, altri
valvole cardiache biologiche da tessuto valvolare di origine animale con supporto
valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale con supporto
valvole cardiache biologiche da tessuto valvolare di origine animale senza supporto
valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale senza supporto
valvole cardiache meccaniche a palla
valvole cardiache meccaniche monodisco
valvole cardiache meccaniche bidisco
tubi valvolati cardiaci biologici
tubi valvolati cardiaci meccanici
anelli valvolari cardiaci senza supporto
anelli valvolari cardiaci rigidi o semirigidi con supporto
anelli valvolari cardiaci incompleti semirigidi
valvole cardiache, altre
endoprotesi vascolari in dacron rette
endoprotesi vascolari in dacron biforcate
endoprotesi vascolari in ptfe rette
endoprotesi vascolari in ptfe biforcate
endoprotesi vascolari, altre
stent vascolari periferici nudi (bms)
stent vascolari periferici rivestiti
stent vascolari periferici a cessione di farmaco (des)
protesi per occlusione dei difetti interventricolari
protesi per occlusione dei difetti interatriali
protesi per occlusione del forame ovale pervio e per dotto di botallo
protesi vscolari e cardiache, altre

trocar monouso standard
trocar di hasson monouso
trocar ottici monouso
trocar toracici monouso
trocar speciali monouso trocar monouso, altri

dissettori monouso per chirurgia mini-invasiva
forbici monouso per chirurgia mini-invasiva
manipolatori monouso per chirurgia mini-invasiva
pinze monouso per chirurgia mini-invasiva
portaghi monouso per chirurgia mini-invasiva
retrattori monouso per chirurgia mini-invasiva
sacchetti di recupero per chirurgia mini-invasiva
tamponi per chirurgia mini-invasiva
cannule monouso per aspirazione/irrigazione in chirurgia mini-invasiva (non elettrificate)
strumenti chirurgici monouso per chirurgia mini-invasiva, altri

bisturi e lame monouso per chirurgia robotica

clip monouso per chirurgia robotica
forbici monouso per chirurgia robotica
pinze monouso per chirurgia robotica
strumentario monouso per chirurgia robotica, altro
clips vascolari bulldog
pinze per applicazione e rimozione di clips vascolari
clips vascolari, altre
angiostati e pinze per clampaggio vascolare generico
pinze per anastomosi vascolari
approssimatori vascolari
pinze aortiche
pinze carotidee
pinze per vena cava
pinze per chirurgia vascolare, altre
dilatatori vascolari
spatole vascolari
stripper venosi
tunnellizzatori vascolari
pinze pluriuso per applicazione di protesi vascolari
strumentario pluriuso per protesica cardiovascolare, altro
perforatori vascolari
strumentario per chirurgia vascolare, altro

cucchiai e curette per chirurgia ortopedica
leveper chirurgia ortopedica
martelli per chirurgia ortopedica
osteotomi per chirurgia ortopedica
scalpelli per chirurgia ortopedica
sgorbie per chirurgia ortopedica
lame per osteotomi e scalpelli
staffe per trazione ortopedica
tronchesi per ossa
strumenti da taglio per chirurgia ortopedica, altri
strumenti per inserimento e estrazione di materiali per osteosintesi
strumenti per lavorazione di materiali per osteosintesi
strumentario pluriuso per osteosintesi, altro
estrattori per protesi ortopediche
alesatori per protesi ortopediche
pinze per protesi ortopediche
posizionatori per protesi ortopediche
strumentario per cementazione
strumentario pluriuso per protesica ortopedica, altro
raspe per chirurgia ortopedica
lime per chirurgia ortopedica
pinze da presa per osso
pinze ossivore
pinze da riduzione ossea
pinze per sequestro
pinze per tendini e legamenti
pinze per cartilagine
pinze per chirurgia ortopedica, altre
scollaperiostio
divaricatori e retrattori per chirurgia ortopedica
frese ortopediche pluriuso
spatole ortopediche
tunnellizzatori ortopedici
strumentario per chirurgia ortopedica,altro

garze in cotone tagliate senza filo rx sterili
garze in cotone tagliate senza filo rx non sterili
garze in cotone tagliate con filo rx sterili
garze in cotone tagliate con filo rx non sterili
garze in cotone piegate senza filo rx sterili
garze in cotone piegate senza filo rx non sterili
garze in cotone piegate con filo rx sterili
garze in cotone piegate con filo rx non sterili
garze in cotone cucite senza filo rx sterili
garze in cotone cucite senza filo rx non sterili
garze in cotone cucite con filo rx sterili
garze in cotone cucite con filo rx non sterili
garze in cotone amidate
tamponi di garza senza filo rx sterili
tamponi di garza senza filo rx non sterili
tamponi di garza con filo rx sterili
tamponi di garza con filo rx non sterili
garze in pezze/rulli
garze in tnt piegate senza filo rx sterili
garze in tnt piegate senza filo rx non sterili
garze in tnt piegate con filo rx sterili
garze in tnt piegate con filo rx non sterili
garze laparotomiche in tnt senza filo rx sterili
garze laparotomiche in tnt senza filo rx non sterili
garze laparotomiche in tnt con filo rx sterili
garze laparotomiche in tnt con filo rx non sterili
tamponi in tnt senza filo rx sterili
tamponi in tnt senza filo rx non sterili
tamponi in tnt con filo rx sterili
tamponi in tnt con filo rx non sterili
garze in tnt, altre
garze allo iodoformio
garze paraffinate
garze paraffinate con antisettico
garze medicate, altre
garze di cotone e tnt, altre
bende medicate con iodoformio
bende medicate con zinco ossido
bende medicate con zinco ossido e ittiolo
bende medicate, altre

medicazioni per ferite, piaghe e ulcere a contenuto salino
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in alginato
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrofibra
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in gel idrofilo
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in silicone
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in argento
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in carbone attivo
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in collagene di origine animale
medicazioni per ferite, piaghe e ulcere per ferite, piaghe e ulcere - altre

cerotti chirurgici su rocchetto (a nastro)
cerottini chirurgici medicati
cerotti per fissaggio di aree estese estensibili in tnt
cerotti per fissaggio di aree estese in tessuto non estensibile
cerotti, altri

elettrodi per elettromiografia

lenti per camera anteriore
lenti da solco
lenti da fissazione sclerale
lenti da sacco capsulare rigide in pmma
lenti da sacco capsulare pieghevoli in silicone

lenti da sacco capsulare pieghevoli in acrilati idrofobi e idrofili
lenti accomodative sul muscolo ciliare (con supporto aptico)
lenti accomodative multifocali
lenti per correzione di alte ametropie
lenti per correzione di ipovisione da maculopatia
lenti per afachici a supporto irideo

cotili cementati per impianto primario in materiale metallico
cotili cementati per impianto primario in polietilene
cotili cementati per impianto primario, altri
cotili non cementati per impianto primario in materiale metallico
cotili non cementati per impianto primario, altri
componenti acetabolari per protesi di rivestimento
cotili cementati da revisione
cotili non cementati da revisione
inserti per protesi di anca in polietilene
inserti per protesi di anca in materiale ceramico
inserti per protesi di anca in materiale metallico
steli femorali cementati per impianto primario non modulari retti
steli femorali cementati per impianto primario non modulari anatomici
steli femorali cementati per impianto primario modulari
steli femorali cementati per impianto primario a conservazione
steli femorali non cementati per impianto primario non modulari retti
steli femorali non cementati per impianto primario non modulari anatomici
steli femorali non cementati per impianto primario a conservazione
componenti femorali per protesi di rivestimento
steli femorali cementati da revisione
steli femorali non cementati da revisione
steli femorali per grandi resezioni
teste femorali in materiale ceramico per protesi parziali
teste femorali in materiale metallico per protesi parziali
teste femorali in materiale ceramico per protesi totali
teste femorali in materiale metallico per protesi totali
cupole biarticolari
protesi femorali monoblocco (stelo + testa)
anelli cotiloidei
reti acetabolari
spaziatori o distanziatori per protesi di anca
adattatori per protesi di anca
centratori distali per protesi di anca
tappi femorali endomidollari
protesi di anca, altre
componenti femorali di protesi di ginocchio per impianto primario
bicompartimentale
piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale
inserti tibiali per impianto primario bicompartimentale
componenti femorali per protesi di ginocchio monocompartimentali
piatti tibiali per protesi di ginocchio monocompartimentali
inserti tibiali per protesi di ginocchio monocompartimentali
componenti femorali per protesi di ginocchio da revisione
piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione
inserti tibiali per protesi di ginocchio da revisione
spessori per protesi di ginocchio
componenti patellari
fittoni per protesi di ginocchio
protesi di ginocchio, altre

cateteri per epistassi
dispositivi per epistassi, altri

tubi tracheali non cuffiati non armati
tubi tracheali non cuffiati armati
tubi tracheali cuffiati non armati
tubi tracheali cuffiati armati

maschere per anestesia
maschere per bipap
maschere per cpap
scafandri per cpap e niv
maschere per ventilazione non invasiva
maschere per ventilazione artificiale, altre
maschere per ossigenoterapia
maschere tipo venturi
cannule nasali per ossigenoterapia (occhialini)
tubi di connessione per ossigenoterapia
maschere per aerosolterapia
inalatori portatili per aerosolterapia
tubi per aerosolterapia
sistemi per aerosolterapia, altri
maschere respiratorie, altre

buste piatte in accoppiato cartafilm plastico per sterilizzazione
buste con soffietto in accoppiato cartafilm plastico per sterilizzazione
buste piatte in accoppiato tyvek/film plastico per sterilizzazione
buste piatte in polietilene per sterilizzazione
buste per sterilizzazione, altre

guanti chirurgici in lattice con polvere lubrificante
guanti chirurgici in lattice depolverati
guanti chirurgici sintetici
guanti chirurgici, altri
guanti non chirurgici in lattice
guanti non chirurgici in vinile
guanti non chirurgici in polietilene
guanti non chirurgici in neoprene
guanti non chirurgici sintetici, altri
guanti non chirurgici, altri
guanti, altri

sonde urinarie senza palloncino conico-olivari (calibrazione dell'uretra)
sonde urinarie senza palloncino couvelaire
sonde urinarie senza palloncino malecot
sonde urinarie senza palloncino mercier
sonde urinarie senza palloncino nelaton autolubrificanti
sonde urinarie senza palloncino nelaton non autolubrificanti
sonde urinarie senza palloncino tiemann autolubrificanti
sonde urinarie senza palloncino tiemann non autolubrificanti
sonde urinarie senza palloncino, altre
sonde nelaton con palloncino
sonde couvelaire con palloncino
sonde delinotte
sonde dufour
sonde mercier con palloncino
sonde tiemann con palloncino
sonde urinarie con palloncino, altre
sonde uretrali, prostatiche e vescicali, altre

bisturi monouso

siringhe a sistema chiuso con additivi per prelievo di sangue
siringhe a sistema chiuso senza additivi per prelievo di sangue

provette con additivi o separatori di siero per prelievo di sangue
provette senza additivi o separatori di siero per prelievo di sangue
siringhe per emogasanalisi
dispositivi per prelievo di sangue venoso o arterioso, altri
sistemi per prelievo di sangue capillare
sistemi integrati per prelievo di sangue capillare e venoso
capillari per prelievo ematico
dispositivi per prelievo di sangue capillare, altri

siringhe con stabilizzatore per prelievo di urina
siringhe senza stabilizzatore per prelievo di urina
provette per raccolta di urina
contenitori per raccolta di urina
dispositivi per prelievo di urina, altri

cuscini antidecubito
materassi e traverse antidecubito
protezioni per tallone, gomito e ginocchio
ausili antidecubito - prevenzione delle ulcere, altri

pellicole radiografiche per uso generale
pellicole radiografiche per uso toracico
pellicole radiografiche per mammografia
pellicole radiografiche dentali endorali
pellicole radiografiche dentali extraorali
pellicole radiografiche per riproduzione termica a secco
pellicole radiografiche per riproduzione da tecnologie laser
pellicole per riproduzione di radiogrammi (duplicating)
pellicole per verifica e localizzazione in radioterapia
altre pellicole radiografiche

pompe d'infusione

defibrillatori semi-automatici
defibrillatori manuali
defibrillatori automatici

carte per registrazione diagnostica

07A00784

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2006.

Nomina del dott. Virgilio Sallorenzo a commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Vercelli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227, dell'art. l, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1995 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Vercelli è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 28 aprile 2006 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Vercelli l'avv. Stefano Bertollini, l'avv. Bruno Mellano ed il dott. Andrea D'Isanto ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario provinciale di Vercelli non è intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in quiestione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Virgilio Sallorenzo, nato a Mantova il 23 settembre 1963, residente in Mantova è nominato commmissario unico del Consorzio agrario provinciale di Vercelli, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A00709

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 10 novembre 2006.

Modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi;

Vista la delega del Ministro delle infrastrutture all'on. Stefano Pedica;

Visto il verbale della seduta della commissione di Roma Capitale del 5 settembre 2006;

Ritenuto pertanto, che il verbale della riunione della commissione di Roma Capitale tenutasi in data 5 settembre 2006 può intendersi integralmente approvato;

Ritenuto di approvare le variazioni al titolo degli interventi, nonché le variazioni di soggetti beneficiari, le aggregazioni e le disaggregazioni, di cui agli allegati *A* ed *A*/1;

Ritenuto di procedere alle riduzioni di stanziamento degli interventi contenuti nell'allegato *B*;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della commissione le minori occorrenze finanziarie derivanti da economie di gara e/o stanziamento di cui all'allegato *C*;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente rinvenente per riduzioni di stanziamento e per minori occorrenze finanziarie al completamento degli interventi ricompresi nell'allegato *D*;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale, così come definite nel verbale della commissione per Roma Capitale nella seduta del 5 settembre 2006:

1.1. Le modifiche di titolo, di soggetto beneficiario, le aggregazioni e le disaggregazioni di interventi di cui agli allegati *A* ed *A*/1, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

1.2. Le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'allegato *B* nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di € 2.685.000,00;

1.3. Le minori occorrenze finanziarie degli interventi di cui all'allegato *C*, per un complessivo importo di € 727.206,08;

1.4. La ripartizione a favore degli interventi compresi nell'allegato *D*, delle somme rinvenenti dalle riduzioni di stanziamento e minori occorrenze finanziarie, di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 pari a complessivi € 3.412.206,08.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 237

All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifiche

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
e2.1.7	COMUNE DI ROMA	Centro culturale integrato denominato " della città Alessandrina" - progettazione ed esproprio	€ 258.228,45
Modifica Titolo			
e2.1.7	COMUNE DI ROMA	Centro culturale integrato denominato " della città Alessandrina" - progettazione, realizzazione ed esproprio	€ 258.228,45

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
c.3.1.17.1	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	4.314.654,97
c.3.1.18	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Lavori di riqualificazione della palazzina "Vargas" sita in Piazza della Libertà	1.573.417,30
c.3.1.19	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Lavori di ristrutturazione e adeguamento della caserma dei Corazzieri "A.N. DI SANFRONT" in Via XX Settembre-Roma	1.573.417,29
Modifica Soggetto beneficiario			
c.3.1.17.1	Ministero delle Infrastrutture	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	4.314.654,97
c.3.1.18	Ministero delle Infrastrutture	Lavori di riqualificazione della palazzina "Vargas" sita in Piazza della Libertà	1.573.417,30
c.3.1.19	Ministero delle Infrastrutture	Lavori di ristrutturazione e adeguamento della caserma dei Corazzieri "A.N. DI SANFRONT" in Via XX Settembre-Roma	1.573.417,29

All. A/1

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifica codice

INTERVENTI CON CODICE ERRATO

DM	CODICE ERRATO	CODICE ESATTO	INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO
04/08/1995	d2.1.1	d2.1.5	Costruzione parcheggi di scambio Magliana	Comune di Roma
05/11/1996	b1.6.19	b1.6.23	Complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme: manutenzione adeguamenti, spostamenti, allestimenti	Soprintendeza Archeologica di Roma
12/05/1998	b1.3.	b1.2.16	Completamento Galleria Nazionale d'Arte Moderna	Comune di Roma
12/05/1998	b2.3	b1.2.3	Palazzo Barberini - Completamento	B.C.S.A.A.
03/02/2003	d1.38	d1.41	Ristrutturazione delle ex SS via del mare ed ostiensa al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata	PROVINCIA DI ROMA
03/02/2003	c3.2.17	d1.41	Ristrutturazione delle ex SS via del mare ed ostiensa al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata	PROVINCIA DI ROMA
29/09/2005	e3.2.6	e3.2.9	Galleria comunale d'Arte Moderna - Sede Via Crispi: Allestimento	Comune di Roma

INTERVENTI CON CODICE MANCANTE (DDMM 18/11/1993 - 7/4/1994 - 3/11/1994 - 4/8/1995 - 12/5/1998)

CODICE	INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO
d2.1.1.a	Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli	Comune di Roma
d2.1.1.b	Costruzione parcheggi di scambio Villa Bonelli. Opere complementari	Comune di Roma
d2.1.2.a	Costruzione parcheggio di scambio La Storta	Comune di Roma
d2.1.2.b	Costruzione pargheggio di scambio La Storta: Opere complementari	Comune di Roma
d2.1.3.a	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord.	Comune di Roma
d2.1.3.b	Costruzione parcheggio di scambio Ostia lido Nord. Opere complementari	Comune di Roma
d2.1.4	Costruzione percheggio di scambio Vitinia 1	Comune di Roma
d2.1.5	Costruzione parcheggi di scambio Magliana	Comune di Roma
d2.1.6	Costruzione parcheggi di scambio Osteria del Curato	Comune di Roma
d2.1.7	Costruzione pargheggi di scambio Arco di Travertino	Comune di Roma
d2.1.b	Parcheggio Ostia Antica	Comune di Roma
d2.1.c	Parcheggio Ostia Stella Polare	Comune di Roma
d2.1.d	Parcheggio Garbatella	Comune di Roma
d2.1.e	Parcheggio Muratella	Comune di Roma

INTERVENTI CON CODICE MANCANTE (DDMM 7/4/1994 - 4/8/1995)

b3.1.1	Villa Torlonia: Villino dei principi	Comune di Roma
b3.1.2	Villa Carpegna: Casino principale	Comune di Roma
b3.1.3	Villa Pamphili: Villa Vecchia	Comune di Roma
b3.1.4	Esproprio e sistemazione Villa York	Comune di Roma

INTERVENTI CON CODICE MANCANTE (DM 3/2/2003)

c3.1.17	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Riduzioni di stanziamento (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Riduzione
e3.2.1	Acquisizione aree, progettazioni e avvio della realizzazione della Città della Scienza e di strutture culturali connesse	Comune di Roma	€ 1.800.000,00
d1.2.1	Viabilità accessoria al sistema viario Roma-Fiumicino litorale	ANAS	€ 885.000,00
		TOTALE	**€ 2.685.000,00**

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Minori occorrenze finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Importo
b2.7	Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	Comune di Roma	€ 291.097,95
b1.2.19	Museo Civico di Zoologia: realizzazione "Caveau" sotterraneo per la conservazione collezioni scientifiche	Comune di Roma	€ 13.961,42
b1.2.9	Musei Capitolini: Ristrutturazione Copertura Giardino Romano	Comune di Roma	€ 27.914,50
c3.1.13	Restauro del portico e nuova pavimentazione del cortile dell'immobile di Via della Consolazione 4, sede del Comando dei Vigili Urbani - I lotto funzionale	Comune di Roma	€ 61.063,81
c3.1.10	Restauro Ghetto: restauro Portico d'Ottavia - attività di monitoraggio e controllo lavori - lavori di scavo e sistemazione archeologica.	Comune di Roma	€ 28.600,00
e3.2.6	Villa Borghese: restauro edificio Aranciera per l'allestimento del Museo Bilotti	Comune di Roma	€ 295.328,40
b3.1.1.1	Ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia.	Comune di Roma	€ 9.240,00
		TOTALE	**€ 727.206,08**

All. D

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Assegnazioni
e2.1.7	Centro culturale integrato denominato " della città Alessandrina" - progettazione, realizzazione ed esproprio	Comune di Roma	€ 1.800.000,00
d1.42	S.P.Ardeatina, adeguamento dal Km 14+500 al Km 27+000:opere dal Km 20+000 al Km 23+000	Provincia di Roma	€ 885.000,00
b2.7	Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	Comune di Roma	€ 291.097,95
b1.2.19	Museo Civico di Zoologia: realizzazione "Caveau" sotterraneo per la conservazione collezioni scientifiche	Comune di Roma	€ 13.961,42
b1.2.9	Musei Capitolini: Ristrutturazione Copertura Giardino Romano	Comune di Roma	€ 27.914,50
c3.1.13	Restauro del portico e nuova pavimentazione del cortile dell'immobile di Via della Consolazione 4, sede del Comando dei Vigili Urbani - I lotto funzionale	Comune di Roma	€ 61.063,81
c3.1.10	Restauro Ghetto: restauro Portico d'Ottavia - attività di monitoraggio e controllo lavori - lavori di scavo e sistemazione archeologica.	Comune di Roma	€ 28.600,00
e3.2.6	Villa Borghese: restauro edificio Aranciera per l'allestimento del Museo Bilotti	Comune di Roma	€ 295.328,40
b3.1.1.1	Ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia.	Comune di Roma	€ 9.240,00
		TOTALE	**€ 3.412.206,08**

07A00605

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2006.

Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, obbligo di comunicazione al Mipaaf delle variazioni della propria struttura e documentazione di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e successive modifiche e/o integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, il quale individua nel Ministero l'autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, il quale istituisce presso il Ministero il Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica;

Considerato che le decisioni inerenti i provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica spettano al Ministero in quanto autorità nazionale preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, art. 2, si è avvalso del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica;

Visto il verbale relativo alla riunione del 24 novembre 2006, approvato in via straordinaria via e-mail dai componenti del Comitato di valutazione degli organismi di controllo Germani, Laurino, Cecere, Violini, Valenti, Torrelli e Gioannini;

Decreta:

Art. 1.

Gli organismi di controllo, di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, autorizzati dal Ministero ad esercitare il controllo sulle attività della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenute secondo il metodo dell'agricoltura biologica, sono tenuti a sottoporre preventivamente ad approvazione da parte del Ministero medesimo tutte le variazioni che intendono apportare alla propria struttura e alla propria documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure, istruzioni operative, organigramma, curicula vitae del personale qualificato, ecc.).

Art. 2.

Gli organismi di controllo devono accompagnare la richiesta di variazione alla propria struttura e alla propria documentazione di sistema, con una relazione dettagliata inerente la necessità e l'opportunità di procedere alla variazione richiesta.

Art. 3.

Gli organismi di controllo hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, la revisione vigente della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure, istruzioni operative, organigramma, curricula vitae del personale qualificato, ecc.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

ABC - Fratelli Bartolomeo s.s. - (Cod. Min. IT - ABC)
Via Roma, 45
70025 - Grumo Appula BA
080 3839578
080 3839578
abc@abcitalia.org; abc.italia@libero.it http://www.abcitalia.org

ANCCP - Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti S.r.l. - (Cod. Min. IT - ANC)
via Rombon n. 11
20134 - Milano
02 2104071
02 210407218
anccp@anccp.it http://www.anccp.it/

Bioagricert S.r.l. - (Cod. Min. IT - BAC)
Via dei Macabraccia, 8
40033 - Casalecchio di Reno BO
051 562158
051 564294
info@bioagricert.org http://www.bioagricert.org

BIOS S.r.l. - (Cod. Min. IT - BSI)
Via Monte Grappa 37/C
36063 - Marostica VI
0424 471125
0424 476947
info@certbios.it http://www.certbios.it/

BIOZOO - S.r.l. - (Cod. Min. IT - BZO)
Via Chironi 9
07100 - Sassari SS
079 276537
1782247626
info@biozoo.org http://www.biozoo.org/

CCPB - Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici - (Cod. Min. IT - CPB)
Via Jacopo Barozzi, 8
40126 - Bologna BO
051 6089811
051 254842
ccpb@ccpb.it http://www.ccpb.it

Certiquality - Istituto di Certificazione della qualità - (Cod. Min. IT - CTQ)
Via Gaetano Giardino, 4
20123 - Milano
02 8069171
02 86465295
certiquality@certiquality.it http://www.certiquality.it

CODEX S.r.l. - (Cod. Min. IT - CDX)
Via Duca degli Abruzzi, 41
95048 - Scordia CT
095 650716
095 650356
codex@codexsrl.it http://www.codexsrl.it/

Ecocert Italia S.r.l. - (Cod. Min. IT - ECO)
Corso delle Provincie 60
95127 - Catania CT
095 442746
095 505094
info@ecocertitalia.it http://www.ecocertitalia.it

Ecosystem International Certificazioni S.r.l. - (Cod. Min. IT - ECS)
Via Monte San Michele 49
73100 - Lecce LE
0832 318433
0832 311589
info@ecosystem-srl.com http://www.ecosystem-srl.com/

ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - (Cod. Min. IT - ICA)
Strada Maggiore, 29
40125 - Bologna BO
051 272986
051 232011
icea@icea.info http://www.icea.info

ICS - Control System Insurance S.r.l. - (Cod. Min. IT - ICS)
Viale Ombrone,5
58100 - Grosseto GR
0564 417987
0564 410465
info@bioics.com http://www.bioics.com

IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. - (Cod. Min. IT - IMC)
Via Carlo Pisacane 32
60019 - Senigallia AN
071 7930179
071 7910043
imcert@imcert.it http://www.imcert.it

Q.C. & I. - International Services s.a.s. - (Cod. Min. IT - QCI)
Villa Parigini - località Basciano
53035 - Monteriggioni SI
0577 327234
0577 329907
lettera@qci.it http://www.qci.it

Sidel S.p.a - (Cod. Min. IT - SDL)
via Larga, 34/2
40138 - BOLOGNA BO
0516026611
0516012227
sidel@sidelitalia.it http://www.sidelitalia.it

Suolo e Salute srl - (Cod. Min. IT - ASS)
Via Paolo Borsellino, 12/B
61032 - Fano PU
0721 860543
0721 860543
info@suoloesalute.it http://www.suoloesalute.it

07A00707

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 gennaio 2007.

Determinazione del costo complessivo per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta da corrispondere all'«ENAV S.p.a.», per l'anno 2005.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
ED
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) finnata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 3 della sopra citata legge n. 575/1995, che prevede che i costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e sono comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della convenzione, nel testo introdotto dall'art. III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 154/COM, adottata dal Commissario dell'ENAV in data 28 dicembre 2000, con la quale l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni dal 1° gennaio 2001;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega del Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione»;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, di revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il foglio n. PC/94990 dell'ENAV S.p.a. datato 9 novembre 2004, con il quale la società ha inviato l'elaborazione delle tariffe ENAV relative all'anno 2005;

Vista la comunicazione del 15 novembre 2004, cfr. n. PC/96960, con la quale l'ENAV S.p.a. ha trasmesso la versione definitiva delle tariffe in rotta e di terminale per il 2005, aggiornate con la modifica dei costi di competenza Eurocontrol;

Considerato che, dalla documentazione prodotta dall'ENAV, il costo complessivo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'anno 2005, risulta pari ad € 517.100.506,00 (comprensivo del costo AMI), al netto del Fondo di stabilizzazione tariffe (€ 25.439.494), da cui deriva un coefficiente unitario di tariffazione (C.U.T.) pari ad € 69,39;

Considerato che, con foglio prot. n. RAS/013/012827/F1-9/2(02) della Brigata spazio aereo del 26 maggio 2004 e relativo allegato, l'Aeronautica militare ha comunicato i costi sostenuti dalla stessa per la fornitura del servizio di Assistenza al volo all'aviazione civile per la parte concernente i servizi in rotta;

Vista la lettera dell'ENAV S.p.a. PC/5005981 datata 27 dicembre 2004, con cui la società, in riscontro alla nota n. 3978 del 2 dicembre 2004, ha inviato, ad integrazione, la relazione tecnica relativa alle tariffe 2005;

Sentito il Ministero della difesa che, con foglio prot. n. 8/14067 del 24 marzo 2005, ha espresso parere di concordanza in merito alle tariffe in rassegna, richiedendo, nel contempo, chiarimenti;

Vista la successiva nota prot. n. 8/38979 del 27 luglio 2005, con cui il Ministero della difesa ha preso atto dei chiarimenti forniti dall'ENAV con nota n. SC/D/68955 del 5 maggio 2005;

Visto il parere n. 6/05, con cui il N.A.R.S. nella seduta del 5 dicembre 2005, ha espresso, con raccomandazione, avviso favorevole in merito alla determinazione della tariffa CUT proposta, pari ad € 69,39, al netto dell'utilizzo del «Fondo di stabilizzazione tariffe»;

Considerato che, con il citato parere, il NARS conferma che, sulla base dei criteri e dei valori indicati nel Contratto di programma ENAV 2004-2006, peraltro non ancora formalizzato, i costi operativi e del personale, incluso IRAP, ammessi all'anno 2005 per il CUT, sono pari ad € 374.080.146,00 anziché € 374.092.000,00 determinati dall'ENAV;

Considerato altresì, che i valori leggermente diversi dei suddetti costi, ammessi all'anno di partenza, sono imputabili ad un arrotondamento applicato da ENAV e non influiscono sul livello della tariffa CUT in argomento;

Considerato che, per effetto di quanto sopra, il costo complessivo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta è determinato in € 517.088.652,00;

Viste le note prot. n. 13663 e n. 0004812 con le quali i Dipartimenti del tesoro - Direzione VII e della Ragioneria generale dello Stato - I.G.F. - Ufficio VII hanno comunicato, per quanto di propria competenza, di non avere osservazioni contrarie al riguardo;

Decreta:

Il costo complessivo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, per l'anno 2005, è determinato in € 517.088.652,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della difesa
PARISI

07A00708

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2007.

Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riguardo all'art. 13, comma 5, lettera *c)*;

Visti i provvedimenti del Garante del 26 novembre 1998 e del 4 aprile 2001, riportati sul sito internet del Garante http://www.garanteprivacy.it (rispettivamente, doc. web n. 39624 e doc. web n. 40763);

Esaminate le richieste di esonero dall'obbligo di rendere l'informativa agli interessati (art. 13, comma 5, del codice) nell'ambito di operazioni che comportano la cessione in blocco di crediti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Premesso:

1. *Cessioni in blocco di crediti e protezione dei dati personali.*

1.1. Cessioni in blocco. Le operazioni di cessione in blocco di crediti determinano la comunicazione dal cedente al cessionario di dati personali relativi al debitore ceduto («interessato»). In particolare, tale fenomeno ricorre:

a) nelle operazioni di cessione di crediti in blocco disciplinate all'art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), disposizione che, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 1264 del codice civile, consente la notificazione dell'avvenuta cessione di rapporti giuridici in blocco — ai fini della sua opponibilità ai ceduti — mediante la pubblicazione di apposito annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle operazioni di cessione in blocco a titolo oneroso di portafogli di crediti pecuniari, anche futuri, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione di crediti, il cui art. 4, comma 1, richiama il menzionato art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993;

c) nelle operazioni di «cessione dei crediti futuri e di crediti in massa», disciplinate dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, in materia di cessione di crediti d'impresa.

1.2. Contratto di servicing e accordi-cornice. Nelle operazioni di cessione in blocco dei crediti e, in particolare, nelle cartolarizzazioni, la società cedente (denominata anche originator), o altro soggetto, talora appartenente al medesimo gruppo (cfr. provv. 18 maggio 2006, doc. web n. 1299100), riceve frequentemente dalla cessionaria, abitualmente denominata «società veicolo» (special purpose vehicle), l'incarico di procedere per suo conto alla gestione dei crediti ceduti (c.d. contratto di servicing), venendo in pari tempo designata quale «responsabile del trattamento» ai sensi dell'art. 29 del codice.

In qualche caso, anche altre società prestano ulteriori servizi per conto della cessionaria, alcuni dei quali previsti dalla legge (cfr. art. 2, comma 4, legge n. 130/1999: servizi di carattere amministrativo, assicurativo, calcolo e analisi relativi agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione, rating, collocamento sul mercato e quotazione in borsa dei titoli, loro sponsorizzazione, concessione di idonee garanzie).

Talora, le operazioni di cessione in blocco dei crediti si ripetono nel tempo tra le stesse parti (cedente e cessionario), nell'ambito e in base alle previsioni contenute in «accordi-cornice» (che, di regola, definiscono le tipologie dei crediti oggetto di futura cessione in vista della loro successiva individuazione, le cadenze temporali delle successive operazioni, etc.).

1.3. Ulteriori tipologie di cessione di crediti in blocco. Le cessioni di crediti in blocco mediante operazioni di cartolarizzazione, aventi ad oggetto per lo più crediti di soggetti pubblici connessi alla propria attività istituzionale, sono effettuate sulla base di apposite normative che rinviano, per i profili non espressamente disciplinati, alla disciplina generale in materia di cartolarizzazione dei crediti (legge n. 130/1999) o alla legge sulla cessione dei crediti di impresa (legge n. 52/1991). Allo stato, si tratta, in particolare, della:

a) cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS (art. 13, legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito con legge 5 novembre 1999, n. 402);

b) cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL (art. 36, legge 23 dicembre 1999, n. 488);

c) cartolarizzazione dei «crediti d'imposta, contributivi ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici» (art. 15, legge 23 dicembre 1998, n. 448, applicata per crediti di istituti previdenziali o assicurativi o relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione, ovvero quelli derivanti da giochi);

d) cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello stato e di altri enti pubblici (art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410).

1.4. Richieste di esonero dall'obbligo di rendere l'informativa. Rispetto alle fattispecie riassunte al punto 1.3 (atteso che i dati sono trattati per obbligo di legge) il cessionario che raccoglie i dati presso il terzo cedente non deve rendere al debitore ceduto l'informativa sul trattamento (art. 13, comma 5, lettera *a)*, del codice).

Tale obbligo permane invece per le ipotesi individuate al punto 1.1, in relazione alle quali continuano a pervenire al Garante istanze volte ad ottenere l'autorizzazione a rendere in forma non individualizzata l'informativa disciplinata dall'art. 13 del codice.

L'informativa effettuata singolarmente a ciascun debitore, stante l'elevato numero di debitori ceduti nelle menzionate operazioni, comporterebbe infatti costi ed impegni amministrativi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, dovendo essere fornita a innumerevoli debitori ceduti (spesso pari a svariate migliaia di unità), individuati ovvero individuabili secondo parametri obiettivi e predeterminati nell'operazione di cessione in blocco.

Per queste ragioni (sempre nelle ipotesi indicate al punto 1.1), secondo le società che presentano istanze al Garante, l'informativa potrebbe essere resa nelle medesime forme previste, seppur a diverso fine, dall'art. 58 del menzionato decreto legislativo n. 385/1993.

2. *Trattamento dei dati personali.*

2.1. Decisioni del Garante vigente la legge n. 675/1996. Vigente la legge n. 675/1996 (parzialmente diversa, in punto di informativa, rispetto a quella attuale), sono pervenute all'Autorità analoghe richieste con particolare riferimento alle operazioni individuate alla lettere *a)* e *b)* del punto 1.1. A tale proposito, con il menzionato provvedimento di natura generale del 4 aprile 2001, il Garante ha già individuato modalità sostitutive per rendere l'informativa ai soggetti ceduti anche in forma non individualizzata.

Sulla scorta di una precedente decisione — nella quale l'Autorità aveva stabilito che la disciplina in materia di informativa consente non solo «esoneri» dal relativo obbligo rispetto ai dati raccolti presso terzi, ma anche modalità sostitutive di informazione degli interessati (cfr. provv. del 26 novembre 1998, doc. web n. 39624) — i cessionari avrebbero potuto essere esonerati dall'obbligo di rendere l'informativa in forma individualizzata, presentando una richiesta di autorizzazione al Garante, pubblicando poi il testo dell'informativa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su tre testate giornalistiche (due nazionali e una locale), e dando altresì diffusione alla medesima informativa nei locali del cessionario.

2.3. Innovazioni normative. Il codice in materia di protezione dei dati personali (entrato in vigore successivamente all'adozione dei menzionati provvedimenti del Garante) ha aggiornato il quadro normativo vigente in materia di informativa sul trattamento.

L'art. 13, comma 5, lettera *c)* del codice, innovando parzialmente la disciplina contenuta nel previgente art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 — posto a base della precedente pronuncia del Garante — ha dato integrale attuazione all'art. 11 della direttiva 95/46/CE disponendo che, in casi determinati, il titolare del trattamento possa essere esonerato dall'obbligo di fornire l'informativa all'interessato. Viene, poi, rimessa al Garante l'eventuale individuazione di «misure appropriate» per consentire, comunque, adeguata pubblicità al trattamento.

L'art. 2 del codice ha introdotto altresì un principio di semplificazione degli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali in capo ai titolari del trattamento, pur assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato nell'ambito di operazioni di trattamento (cfr. art. 2, comma 2, del codice; considerando n. 49 direttiva 95/46/CE).

3. *Manifesta sproporzione ed esonero dall'informativa.*

3.1. Esonero. Le citate innovazioni contenute nel codice e la presentazione di istanze riferite a fenomeni contrattuali in parte diversi da quelli venuti in rilievo in passato (in particolare, con riferimento alla cessione di crediti d'impresa), rendono opportuno un aggiornamento delle prescrizioni individuate dal Garante con il menzionato provvedimento del 2001.

Analogamente a quanto considerato da questa Autorità con tale provvedimento, va rilevato che l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa di cui all'art. 13 del codice singolarmente a ciascun debitore ceduto comporterebbe, per i cessionari, un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato dalla medesima disposizione. Ciò, tenuto conto sia del numero assai rilevante di interessati, sia della peculiare natura dell'operazione effettuata e della tipologia di informazioni personali trattate (generalmente limitate ai dati anagrafici, ai recapiti degli interessati e alla posizione debitoria di ciascuno), le quali non presentano gravi rischi per gli interessati.

Alla luce di ciò, in via generale e in relazione a ciascuna delle operazioni di cessione in blocco dei crediti indicate al punto 1.1, con il presente provvedimento il Garante, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)* del codice, dichiara pertanto che l'impiego dei mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno dei debitori ceduti risulta sproporzionato rispetto all'interesse che il precetto contenuto nel menzionato art. 13 del codice intende tutelare.

3.2. Misure appropriate. Tuttavia, come già disposto in passato dall'Autorità, è necessario che venga assicurata comunque, in via preventiva, un'adeguata informativa generale a vantaggio degli interessati. Occorrono quindi misure appropriate — che l'Autorità si riserva di verificare — a cura dei cessionari che siano parte delle operazioni di cessione in blocco dei crediti sopra indicate al punto 1.1 (e di ciascuna di esse, allorché programmate in accordi-cornice).

In sostituzione di quanto già disposto in passato dal Garante (provv. 4 aprile 2001, cit.), ciò dovrà essere assicurato mediante la pubblicazione dell'informativa contenente gli elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del codice nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al più tardi contestualmente al prodursi degli

effetti della cessione in blocco, anche nell'eventuale interesse di altri autonomi titolari del trattamento coinvolti nell'operazione.

La medesima informativa deve consentire di individuare univocamente, secondo parametri obiettivi e predeterminati, le posizioni debitorie oggetto di cessione.

Con particolare riguardo alle operazioni di cessione in blocco di crediti pecuniari, anche futuri, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, l'informativa potrà essere resa contestualmente alla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In applicazione del principio di semplificazione (art. 2 del codice) i titolari del trattamento non dovranno più presentare al Garante la menzionata richiesta preventiva di esonero dall'informativa. L'elevato livello di tutela degli interessati (art. 2 cit.) dovrà essere garantito adottando, in luogo della pubblicazione dell'informativa su tre testate giornalistiche, la misura che risulta appropriata (art. 13, comma 5, lettera *c)* del codice), di seguito indicata.

I cessionari dovranno, infatti, fornire direttamente ai debitori ceduti gli elementi contenuti nell'art. 13, commi 1 e 2, del codice; ciò, alla prima occasione utile successiva all'avvenuta cessione in blocco (ad esempio, in sede di invio dell'estratto conto o della prima richiesta di pagamento, se del caso anche tramite la società incaricata dei servizi di servicing). Tale modalità aggiuntiva favorisce una maggiore conoscibilità dell'avvenuta raccolta dei dati presso terzi ad opera della cessionaria (analoga prescrizione è stata impartita dalla Banca d'Italia, seppure a diverso fine, in relazione alle operazioni di cessione in blocco di crediti: cfr. comunicazione della Banca d'Italia del 16 luglio 2001 relativa alle operazioni di cessione di rapporti giuridici da parte di intermediari finanziari non bancari; in tal senso, v. pure le istruzioni di vigilanza per le banche, tit. II, cap. 5).

Tutto ciò premesso, il Garante

dispone ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del codice che i cessionari di crediti in blocco individuati al punto 1.1 del presente provvedimento possano effettuare l'informativa prevista dal medesimo art. 13 in forma non individualizzata, a condizione che le informazioni previste dallo stesso articolo siano rese comunque conoscibili, in modo tale da consentire l'individuazione univoca, secondo parametri obiettivi e predeterminati, delle posizioni debitorie oggetto di cessione, mediante l'adozione nei termini di cui in motivazione delle misure appropriate prescritte al punto 3.2, ovvero:

a) mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'informativa avente le caratteristiche di cui al medesimo art. 13, commi 1 e 2;

b) mediante la successiva comunicazione ai debitori ceduti, alla prima occasione utile, degli elementi contenuti nello stesso art. 13, commi 1 e 2.

Il Garante dispone altresì che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.

Roma, 18 gennaio 2007

Il presidente: PIZZETTI

07A00782

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 20 dicembre 2006, causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL ed RSU.

Motivazione.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0012164 del 18 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 20 dicembre 2006, causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL ed RSU.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 27 dicembre 2006, protocollo n. 7159/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00610

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lecco, nel giorno 20 dicembre 2006, causa assemblea del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Lecco ha comunicato, con nota protocollo n. 819 del 13 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 20 dicembre 2006, causa assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 27 dicembre 2006, protocollo n. 7159/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00611

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0002575/06 del 14 dicembre 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 27 dicembre 2006, protocollo n. 7159/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00612

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Pavia, nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Pavia ha comunicato, con nota protocollo n. 3174 del 21 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 27 dicembre 2006, protocollo n. 7159/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00613

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari nel giorno 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Bari è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 20 dicembre 2006, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 7063/P del 14 dicembre 2006, e confermata con nota prot. 7167/P del 21 dicembre 2006.

La Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari-Lecce, con nota prot. div. gab. n. 279 del 12 gennaio 2007, ha preso atto dell'avvenuta chiusura dell'ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 gennaio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A00756

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA NORMATIVA E DEL CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di dicembre 2006, come segue:

AFN	AFGHANISTAN	115	65,4932	Afghani
ALL	ALBANIA	047	123,756	Lek
DZD	ALGERIA	106	94,2064	Dinaro Algerino
AOA	ANGOLA	087	106,024	Readjustado Kwanza
XCD	ANTIGUA E BARBUDA	137	3,56745	Dollaro Caraibi Est
ANG	ANTILLE OLANDESI	132	2,35188	Fiorino Antille Olandesi
SAR	ARABIA SAUDITA	075	4,95521	Riyal Saudita
ARS	ARGENTINA	216	4,0427	Peso Argentina
AMD	ARMENIA	246	481,609	Dram Armenia
AWG	ARUBA	211	2,36509	Fiorino Aruba
AUD	AUSTRALIA * (+)	109	1,68143	Dollaro Australiano
AZM	AZERBAIGIAN	238	5770,00	Manat Azerbaigian
AZN	AZERBAIGIAN	271	1,154	Nuovo Manat Azerbaigian
BSD	BAHAMAS	135	1,32128	Dollaro Bahama
BHD	BAHRAIN	136	0,498122	Dinaro Bahrain
BDT	BANGLADESH	174	91,8487	Taka
BBD	BARBADOS	195	2,64256	Dollaro Barbados
BZD	BELIZE	152	2,59394	Dollaro Belize
XOF	BENIN	209	655,957	Franco CFA
BMD	BERMUDA	138	1,32128	Dollaro Bermuda
BTN	BHUTAN	180	58,9832	Ngultrum
BYR	BIELORUSSIA	263	2827,99	Rublo Bielorussia
BOB	BOLIVIA	074	10,5636	Boliviano
BAM	BOSNIA ERZEGOVINA	240	1,9558	Marco Convertibile
BWP	BOTSWANA (+)	171	7,99194	Pula
BRL	BRASILE	234	2,84204	Real
BND	BRUNEI DARUSSALAM	139	2,03543	Dollaro Brunei
BGN	BULGARIA *	262	1,9558	Nuovo Lev Bulgaria
XOF	BURKINA FASO	209	655,957	Franco CFA
BIF	BURUNDI	140	1357,65	Franco Burundi
KHR	CAMBOGIA	141	5370,19	Riel Kampuchea
XAF	CAMERUN	043	655,957	Franco CFA
CAD	CANADA *	012	1,5212	Dollaro Canadese
CVE	CAPO VERDE	181	110,265	Escudo Capo Verde

Codice	Paese	Codice UIC	Quotazione	Valuta
KYD	CAYMAN (Isole)	205	1,08345	Dollaro Isole Cayman
CZK	CECA (Repubblica) *	223	27,7776	Corona Ceca
XAF	CENTRAFRICANA (Repubblica)	043	655,957	Franco CFA
XAF	CIAD	043	655,957	Franco CFA
CLP	CILE	029	696,71	Peso Cileno
CNY	CINA (Repubblica Popolare di) *	144	10,3356	Renminbi(Yuan)
CYP	CIPRO * (+)	046	0,578105	Lira Cipriota
COP	COLOMBIA	040	2989,57	Peso Colombiano
KMF	COMORE (Isole)	210	491,968	Franco Isole Comore
CDF	CONGO (Repubblica Democratica)	261	712,789	Franco Congolese
XAF	CONGO (Repubblica del)	043	655,957	Franco CFA
KPW	COREA DEL NORD	182	2,90681	Won Nord
KRW	COREA DEL SUD *	119	1222,34	Won Sud
XOF	COSTA D AVORIO	209	655,957	Franco CFA
CRC	COSTA RICA	077	683,519	Colon Costa Rica
HRK	CROAZIA *	229	7,35644	Kuna
CUP	CUBA	067	1,32128	Peso Cubano
DKK	DANIMARCA *	007	7,45494	Corona Danese
XCD	DOMINICA	137	3,56745	Dollaro Caraibi Est
DOP	DOMINICANA (Repubblica)	116	43,7441	Peso Dominicano
EGP	EGITTO	070	7,55285	Lira Egiziana
SVC	EL SALVADOR	117	11,5612	Colon Salvadoregno
AED	EMIRATI ARABI UNITI	187	4,85282	Dirham Emirati Arabi
ERN	ERITREA	243	19,8192	Nakfa
EEK	ESTONIA *	218	15,6466	Corona Estonia
ETB	ETIOPIA	068	11,5544	Birr
FKP	FALKLAND o MALVINE (Isole) (+)	146	0,672861	Sterlina Falkland
FJD	FIJI (+)	147	2,20687	Dollaro Fiji
PHP	FILIPPINE *	066	65,2739	Peso Filippino
XDR	FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	188	0,876058	DSP
XAF	GABON	043	655,957	Franco CFA
GMD	GAMBIA	193	37,0308	Dalasi
GEL	GEORGIA	230	2,27536	Lari
GHC	GHANA	111	12169,1	Cedi

Codice	Paese / Codice UIC / Quantità		Valuta
	GIAMAICA		Dollaro Giamaicano
JMD	142	88,3454	
	GIAPPONE *		Yen Giapponese
JPY	071	154,825	
	GIBILTERRA (+)		Sterlina Gibilterra
GIP	044	0,672861	
	GIBUTI		Franco Gibuti
DJF	083	234,819	
	GIORDANIA		Dinaro Giordano
JOD	089	0,936787	
	GRENADA		Dollaro Caraibi Est
XCD	137	3,56745	
	GUATEMALA		Quetzal
GTQ	078	10,068	
	GUINEA		Franco Guineano
GNF	129	7795,55	
	GUINEA BISSAU		Franco CFA
XOF	209	655,957	
	GUINEA EQUATORIALE		Franco CFA
XAF	043	655,957	
	GUYANA		Dollaro Guyana
GYD	149	266,367	
	HAITI		Gourde
HTG	151	49,8413	
	HONDURAS		Lempira
HNL	118	24,9656	
	HONG KONG (Cina) *		Dollaro Hong Kong
HKD	103	10,2704	
	INDIA		Rupia Indiana
INR	031	58,9832	
	INDONESIA *		Rupia Indonesiana
IDR	123	12003,2	
	IRAN		Rial Iraniano
IRR	057	12181,	
	IRAQ		Dinaro Iracheno
IQD	093	1848,69	
	ISLANDA *		Corona Islanda
ISK	062	91,5932	
	ISRAELE		Shekel
ILS	203	5,55151	
	KAZAKISTAN		Tenge Kazakistan
KZT	231	168,904	
	KENYA		Scellino Keniota
KES	022	92,0032	
	KIRGHIZISTAN		Som
KGS	225	51,0172	
	KUWAIT		Dinaro Kuwait
KWD	102	0,382009	
	LAOS		Kip
LAK	154	12814,7	
	LESOTHO		Loti
LSL	172	9,30921	
	LETTONIA *		Lats
LVL	219	0,697626	
	LIBANO		Lira Libanese
LBP	032	1991,93	
	LIBERIA		Dollaro Liberia
LRD	155	74,6966	
	LIBIA		Dinaro Libico
LYD	069	1,69184	
	LITUANIA *		Litas
LTL	221	3,4528	
	MACAO		Pataca
MOP	156	10,579	
	MACEDONIA		Dinaro Macedonia
MKD	236	61,3383	
	MADAGASCAR		Ariary
MGA	268	2675,64	

Codice	Paese / Codice UIC	Quotazione	Valuta
	MALAWI		
MWK	157	182,981	Kwacha Malawi
	MALAYSIA *		
MYR	055	4,69094	Ringgit
	MALDIVE		
MVR	158	16,9124	Rufiyaa
	MALI		
XOF	209	655,957	Franco CFA
	MALTA (+) *		
MTL	033	0,4293	Lira Maltese
	MAROCCO		
MAD	084	11,1503	Dirham Marocco
	MAURITANIA		
MRO	196	354,896	Ouguiya
	MAURITIUS		
MUR	170	43,1636	Rupia Mauritius
	MESSICO		
MXN	222	14,3538	Peso Messicano
	MOLDAVIA		
MDL	235	17,255	Leu Moldavia
	MONGOLIA		
MNT	160	1539,79	Tugrik
	MOZAMBICO		
MZM	133	33301,1	Metical
	MOZAMBICO		
MZN	272	33,3011	Nuovo Metical
	MYANMAR (Birmania)		
MMK	107	8,48261	Kyat
	NAMIBIA		
NAD	252	9,30921	Dollaro Namibia
	NEPAL		
NPR	161	94,5529	Rupia Nepalese
	NICARAGUA		
NIO	120	23,7302	Cordoba Oro
	NIGER		
XOF	209	655,957	Franco CFA
	NIGERIA		
NGN	081	169,555	Naira
	NORVEGIA *		
NOK	008	8,15747	Corona Norvegese
	NUOVA ZELANDA * (+)		
NZD	113	1,9094	Dollaro Neozelandese
	OMAN		
OMR	184	0,508606	Rial Oman
	PAKISTAN		
PKR	026	80,4869	Rupia Pakistana
	PANAMA		
PAB	162	1,32128	Balboa
	PAPUA NUOVA GUINEA (+)		
PGK	190	3,9947	Kina
	PARAGUAY		
PYG	101	7035,78	Guarani
	PERU		
PEN	201	4,23836	Nuevo Sol
	POLINESIA FRANCESE		
XPF	105	119,332	Franco C.F.P.
	POLONIA *		
PLN	237	3,81252	Zloty
	QATAR		
QAR	189	4,81033	Riyal Qatar
	REGNO UNITO * (+)		
GBP	002	0,672861	Sterlina Gran Bretagna
	ROMANIA *		
ROL	131	34137	Leu
	ROMANIA *		
RON	270	3,4137	Nuovo Leu
	RUSSIA *		
RUB	244	34,7316	Rublo Russia

Codice	Paese / Codice UIC / Quotazione	Valuta
	RWANDA	Franco Ruanda
RWF	163 726,416	
	SALOMONE ISOLE (+)	Dollaro Isole Salomone
SBD	206 10,0814	
	SAMOA OCCIDENTALI	Tala
WST	164 3,57703	
	SANT ELENA (+)	Sterlina S.Elena
SHP	207 0,672861	
	SAO TOME e PRINCIPE	Dobra
STD	191 8958,91	
	SENEGAL	Franco CFA
XOF	209 655,957	
	SERBIA	Dinaro Serbo
RSD	274 79,102	
	SEYCHELLES	Rupia Seychelles
SCR	185 7,44429	
	SIERRA LEONE	Leone
SLL	165 3944,56	
	SINGAPORE *	Dollaro Singapore
SGD	124 2,03543	
	SIRIA	Lira Siriana
SYP	036 68,984	
	SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca
SKK	224 34,9667	
	SLOVENIA *	Tallero
SIT	215 239,659	
	SOMALIA	Scellino Somalo
SOS	065 1817,68	
	SRI LANKA	Rupia Sri Lanka
LKR	058 142,511	
	ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est
XCD	137 3,56745	
	ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est
XCD	137 3,56745	
	ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est
XCD	137 3,56745	
	STATI UNITI *	Dollaro USA
USD	001 1,32128	
	SUD AFRICA *	Rand
ZAR	082 9,30921	
	SUDAN	Dinaro Sudanese
SDD	079 267,524	
	SURINAME	Dollaro Suriname
SRD	266 3,62691	
	SVEZIA *	Corona Svedese
SEK	009 9,03771	
	SVIZZERA *	Franco Svizzero
CHF	003 1,59693	
	SWAZILAND	Lilangeni
SZL	173 9,30921	
	TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan
TJS	264 4,50821	
	TAIWAN	Dollaro Taiwan
TWD	143 42,9342	
	TANZANIA	Scellino Tanzania
TZS	125 1682,65	
	THAILANDIA *	Baht
THB	073 47,2245	
	TOGO	Franco CFA
XOF	209 655,957	
	TONGA ISOLA (+)	Pa Anga
TOP	167 2,6366	
	TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago
TTD	166 8,34807	
	TUNISIA	Dinaro Tunisino
TND	080 1,71476	
	TURCHIA *	Lira Turca
TRY	267 1,89202	

	TURKMENISTAN		Manat Turkmenistan
TMM	228	6870,65	
	UCRAINA		Hryvnia
UAH	241	6,65425	
	UGANDA		Scellino Ugandese
UGX	126	2347,53	
	UNGHERIA *		Forint Ungherese
HUF	153	253,969	
	UNIONE MONETARIA EUROPEA		Euro
EUR	242	1,	
	URUGUAY		Peso Uruguaiano
UYU	053	32,2023	
	UZBEKISTAN		Sum Uzbekistan
UZS	232	1635,04	
	VANUATU		Vatu
VUV	208	139,988	
	VENEZUELA		Bolivar
VEB	035	2837,18	
	VIETNAM		Dong
VND	145	21233,4	
	YEMEN (Repubblica)		Rial
YER	122	262,01	
	ZAMBIA		Kwacha Zambia
ZMK	127	5418,73	
	ZIMBABWE		Dollaro Zimbabwe
ZWD	051	330,32	

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A00757

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Padana Assicurazioni S.p.a., in S. Donato Milanese ad Eni Insurance Limited in Dublino.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il Protocollo d'intesa tra Autorità di vigilanza assicurativa dello SEE per l'applicazione della direttiva 92/49/CEE e, in particolare, il paragrafo 3.1.6. in tema di trasferimenti del portafoglio di contratti delle imprese comunitarie;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Padana Assicurazioni S.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Milano), via Maastricht n. 1, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la lettera ISVAP del 20 novembre 2006 con la quale Eni Insurance Limited è stata abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 16 della tabella allegata alla direttiva 73/239/CEE;

Vista l'istanza del 28 settembre 2006 e la successiva comunicazione del 12 ottobre 2006 con la quale Padana Assicurazioni S.p.a. ha richiesto l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda, da Padana Assicurazioni S.p.a. ad Eni Insurance Limited, relativo ai rischi industriali sottoscritti direttamente e indirettamente nel territorio della Repubblica italiana e nei Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, nonché indirettamente nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo;

Visti i verbali del Board of Directors di Eni Insurance Limited e del consiglio di amministrazione di Padana Assicurazioni S.p.a. rispettivamente in data 21 e 27 settembre 2006 concernenti il suddetto trasferimento;

Vista la lettera in data 21 dicembre 2006 con la quale l'Autorità di vigilanza irlandese Irish Financial Services Regulatory ha fornito la certificazione attestante i rami nei quali la cessionaria Eni Insurance Limited è autorizzata ad operare e che la medesima possiede il margine di solvibilità, tenuto conto del trasferimento di portafoglio;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 21 dicembre 2006;

Considerato che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 15 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda, da Padana Assicurazioni S.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Milano), a Eni Insurance Limited, con sede in Dublino, relativo ai rischi industriali sottoscritti direttamente e indirettamente nel territorio della Repubblica italiana e nei Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, nonché indirettamente nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 22 gennaio 2007

Il presidente: GIANNINI

07A00720

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario per la gestione del dissesto del comune di Moschiano

Il consiglio comunale di Moschiano (Avellino) con deliberazione n. 9 del 5 luglio 2006, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2006 il dott. Antonio Gaetano D'Angelo è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

07A00706

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di N. S. della Neve, in Pignone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di N. S. della Neve, con sede in Pignone, loc. Casale (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in Pignone (La Spezia), loc. Casale.

07A00711

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Miglianico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Parrocchia di Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Miglianico (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Miglianico (Chieti).

07A00712

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria della Pietà, in Latronico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Maria della Pietà, con sede in Latronico (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00713

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Moliterno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Moliterno (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00714

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Lauria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Lauria (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00715

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della S. Maria del Suffragio detta Purgatorio, in Lauria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita della S. Maria del Suffragio detta Purgatorio, con sede in Lauria (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00716

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. della Consolazione, in Rotonda

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di Maria SS. della Consolazione, con sede in Rotonda (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00717

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. Annunziata e S. Antonio di Padova, in Rotonda

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di Maria SS. Annunziata e S. Antonio di Padova, con sede in Rotonda (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00718

Assunzione della nuova denominazione dell'ente Arciconfraternita dei Bianchi, in Lucera

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, l'ente Arciconfraternita dei Bianchi, con sede in Lucera (Foggia), ha assunto la denominazione di Ente Arciconfraternita del SS. Sacramento e della Beata Vergine di Lourdes (detta anche dei Bianchi).

07A00719

MINISTERO DELLA SALUTE

Individuazione di tipologie di dispositivi medici ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e conseguenti adempimenti delle regioni.

L'art. 1, comma 796, lettera *v)*, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), «individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa supera il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale».

In attuazione di tale previsione normativa la Commissione unica sui dispositivi medici, nel corso di sedute alle quali ha partecipato anche un rappresentante dell'ASSR, ha individuato le suddette tipologie di dispositivi, specificate nell'elenco riportato in allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 «Criteri per la trasmissione da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* e riprodotto anche sul portale del Ministero della salute.

La CUD non ha ritenuto di dover prendere in esame, ai fini dell'applicazione della norma, i dispositivi medico diagnostici in vitro e le apparecchiature per le seguenti ragioni:

per gli IVD, in considerazione della precipua modalità di acquisto in service ed in considerazione che la legge finanziaria 2007 prevede uno specifico provvedimento a carico delle prestazioni di diagnostica in vitro, e si può ritenere pertanto che tale intervento soddisfi, per tale categoria di dispositivi, l'esigenza di controllo della spesa;

per le apparecchiature, in considerazione delle diverse modalità di acquisto, in conto capitale e non attraverso gli stanziamenti per la spesa corrente. Per tale ragione un monitoraggio della spesa per queste apparecchiature, anche utilizzando il criterio della quota di ammortamento, darebbe risultati non affidabili e condurrebbe all'adozione di decisioni non valide.

Peraltro, anche al fine di valutare la possibilità di suggerire misure future di controllo della spesa in tali settori specifici, la CUD si è impegnata a considerare gli aspetti economici correlati all'acquisizione ed utilizzo delle apparecchiature e degli IVD con appositi studi settoriali.

Tutte le restanti categorie di dispositivi sono state prese in esame e sono presenti nell'elenco citato, in funzione della loro significatività nell'ambito della spesa globale.

Così come previsto dal citato comma della legge finanziaria 2007, entro il prossimo 15 marzo 2007 le regioni sono tenute a trasmettere, anche per il tramite dell'ASSR, alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, P.le dell'Industria, 20 - 00144 Roma EUR, le informazioni relative ai prezzi unitari minimo e massimo pagati nella regione, per ciascuna delle categorie elencate in allegato e separatamente per gli anni 2005 e 2006, sulla base delle informazioni reperibili presso le strutture sanitarie di competenza.

È inoltre opportuno che, per le stesse categorie e per ciascun anno venga fornito il prezzo medico, ponderato per il numero di aggiudicazioni effettuate a cascun prezzo, secondo la seguente formula:

$$\frac{[\text{n}^\text{o}\ \text{acquisti prezzo x}] + [\text{n}^\text{o}\ \text{acquisti prezzo x}_1] + ...[\text{n}^\text{o}\ \text{acquisti prezzo x}_n]}{\text{n}^\text{o}\ \text{acquisti tot.}}$$

I dati richiesti dovranno essere forniti in formato cartaceo ed in formato elettronico (file con estensione .xls), su supporto rigido (CD-ROM o DVD).

07A00785

BANCA D'ITALIA

Emissione e offerta di strumenti finanziari. (Provvedimento n. 53775 del 16 gennaio 2007).

L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 5/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007, ha innovato profondamente la disciplina riguardante l'emissione e l'offerta in Italia di strumenti finanziari di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 385/1993 (testo unico bancario, d'ora in avanti TUB).

In particolare, in base a quanto previsto dal nuovo disposto normativo, la Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni unicamente a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani. Non è più prevista la funzione di vaglio preventivo, né di ordine interdittivo, da parte della Banca d'Italia sui collocamenti di prodotti finanziari sul mercato primario.

Al riguardo, alla luce di quanto sopra richiamato, si rende noto che a partire dal 25 gennaio 2007, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 303/2006, gli offerenti strumenti finanziari in Italia non sono più tenuti ad inoltrare alla Banca d'Italia le comunicazioni preventive di cui alla previgente versione dell'art. 129 TUB. A partire dalla medesima data, sono pertanto non più applicabili le sezioni I, II e III del Titolo IX, Cap. I, delle Istruzioni di Vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 emanate ai sensi del previgente art. 129 TUB.

In attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative del nuovo art. 129 TUB, continuano ad applicarsi le previsionidi cui alla sez. IV delle citate Istruzioni di Vigilanza in materia di segnalazioni consuntive alla Banca d'Italia sull'emissione e offerta in Italia di strumenti finanziari.

07A00710

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecasolv»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 32 del 15 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.A. (codice fiscale n. 03227750969), con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 - Cinisello Balsamo (Milano):

Medicinale: ECASOLV.

Confezioni:

A.I.C. n. 024939136 - 10 fiale siringa 0,2 ml 5000 ui;

A.I.C. n. 024939148 - 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 ui,

è ora trasferita alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00100 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Semerial»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 33 del 15 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Vecchi & C. Piam S.A.P.A. (codice fiscale n. 00244540100), con sede legale e domicilio fiscale in via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova:

Medicinale: SEMERIAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036520017 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036520029 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036520031 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule,

è ora trasferita alla società:

Mediolanum Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 01689550158) con sede legale e domicilio fiscale in via San G. Cottolengo, 15 - 20143 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amphocil»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 34 del 15 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Intermune Europe Limited, con sede legale e domicilio in Thames House, Wellington Street, SE18 6NZ - London (Gran Bretagna).

Medicinale: AMPHOCIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029443013 - «50 mg polvere per soluzione per infusione»1 flaconcino (sospesa);

A.I.C. n. 029443025 - «50 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 029443037 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino (sospesa);

A.I.C. n. 029443049 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini (sospesa),

è ora trasferita alla società:

Three Rivers Pharmaceuticals LTD con sede legale e domicilio in 20-22 Bedford Row - WC1R 4JS Londra (Gran Bretagna).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parlodel»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 35 del 15 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale n. 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese):

Medicinale: PARLODEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023781014 - «2,5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 023781026 - «10 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 023781038 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule,

è ora trasferita alla società:

Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cibacen»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 36 del 15 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale n. 07195130153), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese):

Medicinale: CIBACEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027516020 - «10 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027516032 - «5 mg compresse» 28 compresse,

è ora trasferita alla società:

Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 00846530152), con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duolaxan»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 37 del 15 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Consumer Health Care S.r.l. (codice fiscale n. 04866591003), con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina):

Medicinale: DUOLAXAN.

Confezione: A.I.C. n. 033630017 - «10 g polvere orale» 10 bustine, è ora trasferita alla società:

Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale n. 00556960375), con sede legale e domicilio fiscale in contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Dompè»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 38 del 15 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dompè S.p.a. (codice fiscale n. 01241900669), con sede legale e domicilio fiscale in via Campo di Pile s.n. - 67100 L'Aquila:

Medicinale: NIFEDIPINA DOMPÈ.

Confezione: A.I.C. n. 033097015 - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 70 compresse a rilascio prolungato,

è ora trasferita alla società:

Biogen-Dompè S.r.l. (codice fiscale n. 03663160962), con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino, 12 - 20122 Milano, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Nifedipina Biogen-Dompè».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00692

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali.

Estratto provvedimento UPC/I/ 5598 del 18 gennaio 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Ditta	Medicinale	Procedura
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	NEBISTAR	NL/H/0349/001/IA/006
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	LOBIVON	NL/H/0103/001/IA/018
ABBOTT S.P.A.	PANTECTA	DE/H/0270/001-002/IA/110
ASTRAZENECA S.P.A.	PROVISACOR	NL/H/0345/004/IB/005
MEDIMPEX UK LIMITED	LEVONELLE	UK/H/0363/001/IA/012
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	ACTILYSE	DE/H/0015/004/IA/036
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001-003/IA/111
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	PRADIF	NL/H/0555/001/IA/004
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	TELFAST	UK/H/0151/003-004/IB/031
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/003-004/IB/034
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	TRUSOPT	FR/H/0070/001/IB/032
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/003-004/IB/034
SCHWARZ PHARMA S.P.A	FEMIPRES PLUS	UK/H/0217/001-006/IA/044
ROTTAPHARM S.P.A.	ENULID	UK/H/0217/001-006/IA/044
NOVO NORDISK A/S	NORDITROPIN	DK/H/0001/005,006,007,011,012,013/IA/048
NOVO NORDISK A/S	NORDITROPIN	DK/H/0001/005,006,007,011,012,013/IA/049
FERRING S.P.A.	GONAPEPTYL DEPOT	NL/H/0263/001/IA/010
FERRING S.P.A.	GONAPEPTYL DEPOT	NL/H/0263/001/IA/009
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/003/IB/004
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/003/IB/004
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/001-003/IB/001
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	CORIXIL	SE/H/0565/001-003/IB/001
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/001-003/IB/001
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	CORIXIL	SE/H/0565/001-003/IB/002
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/001-003/IB/002
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/001-003/IB/002
ROCHE S.P.A.	ROACCUTAN	UK/H/0666/002/IB/011
ABBOTT S.P.A.	TARKA	NL/H/0107/003/IB/018
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMETEC	DE/H/0384/001-003/IA/014
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	OLPRESS	DE/H/0386/001-003/IA/011
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARICEPT	UK/H/0182/001-002/IA/047
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARICEPT	UK/H/0182/001-002/IA/046
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	NIQUITIN CQ	UK/H/0287/001-003/IA/033
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	MALARONE	UK/H/0170/001/IA/028
NORTON WATERFORD LTD	BECLOMETASONE NORTON	IE/H/0118/001-003/IA/016
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	MALARONE	UK/H/0170/001/IA/025
EG S.P.A.	ENALAPRIL EG	DE/H/0191/002,004/IA/015
PFIZER ITALIA S.R.L.	TAVU	SE/H/0250/001/IB/018
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IA/116
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001-003/IA/116
EBEWE ITALIA S.R.L.	CISPLATINO EBEWE	NL/H/0118/001-004/IA/026
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	CALCIUM SANDOZ	DE/H/0583/001/IA/001

Ditta	Medicinale	Procedura
HEXAL S.P.A.	GABAPENTIN HEXAL	DK/H/0392/001-003/IA/017
HEXAL S.P.A.	GABAPENTIN HEXAL	DK/H/0392/001-003/IA/018
EG S.P.A.	ENALAPRIL EG	DE/H/0191/002,004/IA/016
SANOFI PASTEUR MSD LTD	MENINVACT	UK/H/0458/001/IA/032
JANSSEN CILAG S.P.A.	REMINYL	SE/H/0210/001-008/IB/030
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TRANSTEC	DE/H/0307/001-003/IA/014
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TRIQUISIC	DE/H/0308/001-003/IA/010
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	TRIAPIN	SE/H/0141/001-002/IA/009
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	MALARONE	UK/H/0170/001/IB/027
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	MALARONE	UK/H/0170/001/IB/026
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/001-003/IB/020
FOURNIER PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0236/001/IA/021
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/001-003/IB/020
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/001-003/IB/021
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/001-003/IB/021
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	CORIXIL	SE/H/0565/001-003/IB/020
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	CORIXIL	SE/H/0565/001-003/IB/021
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	MALARONE	UK/H/0170/001/IB/023
RATIOPHARM GMBH	GABAPENTIN RATIOPHARM	DK/H/0398/001-003/IB/014
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/003/IA/027
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/003/IA/028
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/003/IA/027
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	CORIXIL	SE/H/0565/003/IA/027
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	CORIXIL	SE/H/0565/003/IA/028
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/003/IA/028
HEXAL S.P.A.	GABAPENTIN HEXAL	DK/H/0392/001-003/IB/019
WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	GLIMEPIRIDE WINTHROP	NL/H/0622/001-005/IB/003
GUILFORD PHARMACEUTICALS LTD	GLIADEL	FR/H/0141/001/IA/011
PFIZER ITALIA S.R.L.	XALATAN	UK/H/0179/001/IB/049
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	NOVYNETTE	DK/H/0308/001/IA/002
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	NOVYNETTE	DK/H/0308/001/IA/004
PFIZER ITALIA S.R.L.	XALATAN	UK/H/0179/001/IB/048
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/001-003/IB/031
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/001-003/IB/030
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/003/IA/120
ORION CORPORATION	BEMEDREX	FI/H/0101/001-003/IA/014
ORION CORPORATION	BEMEDREX	FI/H/0101/001-003/IA/016
NOVARTIS FARMA S.P.A.	MYFORTIC	FR/H/0239/001-002/IB/013
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/001/IB/021
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	CORIXIL	SE/H/0565/001-003/IB/033
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/001-003/IB/033
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	SE/H/0565/001-003/IB/032
EG S.P.A.	PAROXETINA EG	SE/H/0285/001/IB/029
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	CORIXIL	SE/H/0565/001-003/IB/032
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/001-003/IB/032

Ditta	Medicinale	Procedura
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/003/IB/044
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/003/IB/043
ORION CORPORATION	BEMEDREX	FI/H/0101/001-003/IB/015
EG S.P.A.	LANSOPRAZOLO EG	FI/H/0466/001-002/IB/021
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	PERFALGAN	FR/H/0197/001/IB/021
RATIOPHARM GMBH	GABAPENTIN RATIOPHARM	DK/H/0398/001-003/IB/012
RATIOPHARM GMBH	GABAPENTIN RATIOPHARM	DK/H/0398/001-003/IB/013
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	NOVYNETTE	DK/H/0308/001/IB/005
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	NIQUITIN CQ	UK/H/0287/001-003/IB/034
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/001/IB/023
VIFOR FRANCE SA	VENOFER	UK/H/0313/001/IB/016
GE HEALTHCARE S.R.L.	MYOVIEW	UK/H/0512/001/IB/015
ROCHE S.P.A.	IPNOVEL	FR/H/0232/002/IB/012

07A00780

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-024) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.